

8 63-64

Leg. 8^a - Sessione I^a

Illeg. all' 1^o settembre


Leg. 23 ottobre 1859

Leg. 23 ottobre 1859

Leg. 23 ottobre 1859

Leg. 23 ottobre 1859

Gennaio 1863



Atto di accertamento del debito

a. Legge n. 8-10

N° *J. D.*

Repubblica J^a

*Modificazioni
alla legge comunale
Spese per licei
ginnasi ecc.*

*16 Giugno 1866. - 16^o D.
pubb. instrus. Amari*

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 30 Giugno

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Uff. 1 *Brioschi* Uff. 6 *Piovesi*
- » 2 *Panattieri* » 7 *Melchiorre*
- » 3 *Sandroni* » 8 *Mocchi*
- » 4 *Betti* » 9 *Giorgini*
- » 5 *Gugliuetti*

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Mocchi*
 Segretario *Melchiorre*
 Relatore _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10 Ant.</i> del <i>15 luglio</i>	nel <i>2^o Gabinetto</i>
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____
Alle ore _____ del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

DOCUMENTI

relativi alla proposta di legge comunicati alla Commissione.

DOCUMENTI

ritenuti presso qualche Commissario.

uff. 8.° Il sig. Mauchini ha riferito, che l'uff. 8.°
ammise la sospensione, e subordinatamente,
che nel merito ~~fu~~ ~~il~~ passaggio dell'istru. qua-
daria è ferma alla Provincia, ma ~~che~~ ~~per~~ ~~che~~
causa ~~quasi~~ ~~che~~ ~~si~~ ~~potrebbe~~ ~~ostendere~~
~~nel~~ ~~caso~~, che la maggioranza decide
dovessi porre ad esame lo stesso di legge; dov-
besi fermamente disputare quale garanzia è compe-
ste dovrebbe essere formulata nell'interesse del
governo e delle Province.

uff. 9.° Il sig. Giorgini ha riferito, che l'uff. 9.°
spinse la sospensione, accettò il passaggio, ma ~~che~~
~~caute~~ ~~di~~ ~~deve~~ ~~da~~ ~~quelle~~ ~~proposte~~ ~~nel~~ ~~disp.~~
di legge del Ministro Amari.

Il Presidente Mauchini ha messo ai voti la ques-
tione sospensiva a parità di tre voti tra i quali
si è stata respinta.

CAMERA DEI DEPUTATI

COMMISSIONI LEGISLATIVE

96.
H
ga
No 8

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal presidente del Consiglio
ministro dell'Interno

(RICASOLI)

nella tornata del 22 dicembre 1861

Modificazioni alla legge 23 ottobre 1859 sull'amministrazione comunale e provinciale e applicazione della medesima a tutto il regno.

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- Ufficio 1- Guerrieri
- " 2- Borgutti
- " 3- Ricci
- " 4- Fissari
- " 5- Cantelli
- " 6- Rocchio
- " 7- Doncompagni
- " 8- Ardinot
- " 9- Laura

COSTITUZIONE

Presidente Doncompagni

Segretario Guerrieri

Relatore Doncompagni

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

nel Gabinetto l'alle ore 12
nel Gabinetto L alle ore 12
nel Gabinetto L alle ore undici
nel Gabinetto di Ardinot alle ore dodici
nel Gabinetto con comp alle ore undici
nel Gab. con comp alle ore undici
nel Gab. con comp alle ore undici
nel Gab. con comp alle ore undici

del 15 febbraio 1862
del 16 febbraio 1862
del 15 febbraio 1862
del 14 febbraio 1862
del 17 febbraio 1862
del 20 febbraio 1862
del 21 febbraio 1862
del 22 febbraio 1862
del

L'edi retro

Segue l'indicazione delle convocazioni

13 febbraio 1862

14 (2) _____

15 (2) _____

18 (2) _____

19 (2) _____

20 (2) _____

21 (2) _____

22 (2) _____

11 xbu 1862 alle 8 pom. nel Gabinetto N. 1

L. Marzo 1863.

24 Marzo - 9 ant.

28 (2) - 10 ant.

10 Aprile - 9 ant.

29 Aprile - 9 ant.

1 Maggio - 9 ant.

16 (2) 9 }

15 (2) 9 }

18 Giugno 9 }

19 (2) 9 }

27 (2) D. Uua - proposta falcidiana

Direzione Generale
di
Amministrazione.

Divisione 1.^a Sez. 1.^a

N.^o //

Indicare nella Risposta
la Direzione, il numero e la data della presente

OGGETTO

Ricerche sui lavori delle Deputaz.^{ioni}
Provi. sopra materie attinenti
all'Amministrazione Provi.

All'Onorevole
Sig. Deputato Guerricci

21, 215

Corino addì 19. Febbrajo 1862. —

La seconda del desiderio espresso dalla Commissione Legislativa incaricata dell'esame del progetto di modificazioni alla legge 23 Ottobre 1859. N. 3702, presentato dal Governo alla Camera dei Deputati, si sottoscrive pregiasi rimettere alla pref. Commissione:

- 1.^o N. 17. elenchi parziali dei ricorsi sporti ed Re contro decisioni delle Deputazioni Provi. e dei provvedimenti Sovrani emanati sopra tali ricorsi. —
- 2.^o Un prospetto generale numerico di predetti ricorsi e dell'esito dei medesimi.
- 3.^o Un quadro indicativo del numero degli affari di Comuni e di Opere Pie pendenti addì 5 del corrente mese nelle Deputazioni Provi. degli antichi Stati - della Lombardia - dell'Emilia - dello Marche e dell'Umbria, con aggiunta del numero di tali affari che / per essere pervenuti alle Deputazioni prima del 20 febbrajo p.p. / possono considerarsi come arretrati: in detto quadro mancano i dati relativi alle sud. Provincie

della Sardegna, i quali non giunsero
a causa d'intercessione del Re
faranno quindi spediti appena d'impres-
si ricevuti dalla rispettiva Prefettura.

Con questa occasione si sottopone
all'attenzione di rimettere altresì alla
Commissione, onde possa valersene nei
suoi studi che le sono affidati, un gran
numero di notizie statistiche sui lavori di qualun-
que natura compiuti dalle Deputazioni in
varie Provincie (secondo le Commissioni
ordinarie) nel corso di un'annata.
Le notizie verranno raccolte da quelli che
a seguito di richiesta da essa fatta
con decreto 20. Aprile 1864, di cui
ad si unisce un'amplicazione, ed il
risultato ragionato unitamente fra gli altri
anche l'indicazione del numero di
adunanze tenute da ciascuna Deputazione
nel periodo di tempo in cui furono im-
piegati i detti lavori.

En ordine poi alla istruzione
della prefata Commissione per aver
se i locali delle Prefetture, Sotto-Prefetture
e dei Tribunali Collegiali siano per
più gran parte di ragione demaniali.

il sottoscritto accenna quanto infra:

Si può ritenere per approssimazione che il Romanis è proprietario dei locali di quasi un terzo delle Prefetture del Regno.

La massima parte dei locali delle Sotto-prefetture non appartiene al Romanis.

Creda la Sottanza dei locali dei Tribunali Collegiali, questo Ministero mancherà dei relativi dati e questi potranno più opportunamente essere forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia. —

Il Ministro

P. Casati

Deputazione Provinciale
di Alessandria.

Nome del Comune ed individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data Del Decreto Reale	Natura Del Provvedimento	Osservazioni
1. Alessandria Prefetto	Decreto 27 Maggio 1861 relativo al pagamento di Guardie Forestali del Comune di Piamore	Dicembre 1861	Decisione annullata	
2. Monte Atero Comune	Decreto 17 Giugno 1861 - Arresto di S. M. G.	-----	-----	In corso
3. Comituzzo Comune	Decreto 14 Aprile 1861 con cui delegava la sua funzione a combare in un'isola di S. M. G.	-----	-----	in corso
4. S. Eustachio Comune	Decreto 13 Maggio 1861. Sostanzamento d'affari del 1767 per istruzione d'una strada	29 Settembre 1861	Decisione annullata	
5. Robellia Comune	Decreti 20 Agosto e 5 Novembre 1860 ripartiti Consiglieri Comunali	Luglio 1861	Decisione confermata	
6. Pavia Comune	Decreto 16 Dicembre 1861 istituzione d'una scuola femminile	-----	-----	La pratica è in corso

Deputazione Provinciale
di Bergamo.

Nome del Comune od individuo ricorrente	Eggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Romano. Comune.	Decisione 30 Agosto 1860 con cui ricusava la sua partecipazione alla convenzione 9 Luglio 1860 fra il Comune e l'ospedale locale.	10 Maggio 1861	Decisione confermata	
2. Almuccino. Comune.	Decreto 15 Aprile 1860 sulle elezioni Comunali.	10 Ottobre 1860	Decisione annullata.	
3. Vico Superiore Comune (Brescia Provincia)	Decreto 21 Dicembre 1860 tassa pel mantenimento delle guardie forestali.	20 Aprile 1861	Idem.	

Deputazione Provinciale

di *Brescia*

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Erdolo. Comune	Decreto 14 Agosto 1861 con cui si Denun- Comune l'autorizzazione di stare giudicio contro il <i>Chirurgo Testa</i>	10 Gennaio 1862	Decisione annullata	
2. Podino Comune.	Decreto 30 Marzo e 24 Aprile 1861 con si ricuso l'approvazione al progetto di vendita di piante		-----	La pratica è in corso.
3. Bagolino Comune.	Decreto 29 Settembre 1860 che ordina pagamento degli onorari restituiti al Dottore Zanarelli?	18 Settembre 1861	Decisione annullata	
4. Erdolo. Comune	Decreto 20 Luglio 1861 circa il pagamento di fuiti della Guardia Nazionale	-----	-----	La pratica è in corso.
5. Padone Comune.	Decreto 8 Giugno 1860 relativo all'approvazione di contratto d'affitto.	12 Dicembre 1861	Decisione annullata	
6. Macedo Comune	Decreto 16 Marzo e 1 Giugno 1861 relativi a cauzione prestata dall' <i>Controfiglioli</i>	12 Dicembre 1861	Idem.	Segue

Nome del Comune od individuo Ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
7. Solciano Comune	Decreto 16 Aprile 1861 sul riparto Contribuzioni Comunali	18 Aprile 1861	Decisione confermata	
8. Montechiaro Comune	Decreto 17 Aprile 1860 assente	17 Aprile 1861	Idem.	
9. Lajano Comune	Decreto 5 Aprile 1861 alterazione della Cartella del debito pubblico autorizzato per la creazione del 1854	6 febbraio 1862	Decisione annullata	
10. Zambelli. Inf. Livorno	Decreto 4 luglio e 11 Agosto 1860 con cui si opere il ricorrente quale cassiere annuo Intendente degli Spedienti ed in uso Ricovero in d. città contabile della D. L. 1853			La pratica è in corso. Anche in materia di Spedienti
11. Lodrino Comune	Decreto 30 Marzo e 21 Aprile 1861 Vendita di piante			La pratica in corso.

Deputazione Provinciale
di Cagliari.

Nome del Comune o individuo ricorrente	Oggetto del Reclamo	Data Del Decreto Reale	Natura Del Provvedimento	Osservazioni
1. Alegas. Comune.	Decreto 9 Aprile 1861 con cui Amministratore Diffuso Attribuisce di un Reclamo locale	Ottobre 1861	in parte Decisione confermata in parte Decisione annullata	
2. Pannocci. Comune.	Decreto 5 Luglio 1861 relativo al regolamento Di pubblico	Dicembre 1861	Decisione annullata	
3. Eostoli. Comune.	Decreto 21 Novembre 1861 che obbliga il Comune proseguire una lite contro gli appaltatori di acqua			La pratica è in corso
4. Samatrucci. Comune.	Decreto 2 Maggio 1860 con cui si Denega l'autorità di promuovere una lite	Agosto 1860	Decisione confermata	
5. Cagliari. Città.	Decreto 9 Luglio 1861 spese del locale luo	Gennaio 1861	(idem)	
6. Cagliari. Prefetto	Decreto 2 Ottobre 1861 spese di mobilio parte del Procuratore Del Re	Maggio 1862	Decisione annullata	

Deputazione Provinciale
di Como.

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Rovello - Comune.	Decreto 2. Maggio 1860 che obbligo il Comune a acquisto di macchine idrauliche.	22 Settembre 1860	Decisione confermata	
2. Vellate - Comune.	Decreto 2. Maggio 1861 che restituisce a carico Comune il lutto della famiglia Casola.	14. Settembre 1861	Decisione annullata	
3. Lovenno - Comune.	Decreto 12. Maggio 1861 che ordino l'ufficio Municipale in bilancio di L. 277. 114. 20 per viaggio dell'imperatore d'Austria.	13. Maggio 1861	Decisione confermata	contro il parere Del Consiglio di Stato.
4. Montano - Comune.	Decreto 15. Maggio 1861 sull'assegno giornaliero favore di certa famiglia Bernasconi.	1. Giugno 1861	Decisione annullata	
5. Ossuccio, Lemmo, Alca e Grono - Comuni.	Decreto 12. Maggio 1861 che ordino l'ufficio spese per il viaggio dell'imperatore d'Austria.	23. Giugno 1861	Decisione confermata	contro il parere Del Consiglio di Stato.
6. Lecco - Comune.	Decreto 24. Luglio 1861 che stanziò l'ufficio spese per le guardie di pubblica sicurezza.	20. Ottobre 1861	Idem.	
7. Vicorso D. J. Daello	Decreto con cui venne designata comunicazione della tura di contratto per l'amministrazione di...	-----	-----	La pratica è in corso.
8. Vesso - Comune.	Decreto 31 Agosto 1861	-----	-----	Idem.

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
9. Lovenno Comune.	Decreto 20 Aprile 1861 con cui venne l'autorizzazione di riattivare la via di passaggio	8 Ottobre 1861	Decisione confermata	
10. Divesi particolari di Como.	Decreto 23 Agosto 1861 Fabbrica di lucca da Taganetti	28 Novembre 1861	Idem.	
11. Giuseppe Conti di Cerna	Decreto 6 Luglio 1861 con cui denegava la sua rizzazione alla deliberazione 5 Novembre relativa alla concessione di una strada sul fondo comunale	-----	-----	La pratica è in corso.
12. Crema Comune.	Decreto 12 Maggio 1860 autorizzazione per una via?	26 Febbre 1860	Decisione annullata	
13. Cremona Comune	Decreto 13 Gennaio 1861. Annullamento bilancio del Comune.	9 Maggio 1861	Decisione confermata	
14. Bosisio Comune.	Decreto 20 Febbre 1860 Divisione di comunale.	23 Maggio 1861	Idem.	Segue 23

Nome del Comune o individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
15. Cresina Comune	Decreto 22 Luglio, 16 febbrajo e 22 Agosto 1860 Canoni e dalla Parrocchia di S. Nicolò.	23 Luglio 1861	Decisione confermata	
16. Mosodolo, Casciago, Masciago Salate Comuni	Decreto 23 febbrajo 1861. Avariamiento duffino bilancio del Comune?	10 Luglio 1861	(idem)	
17. Vellagio Comune	Decreto 29 Luglio 1861 sulle elezioni comunali?	17 febbrajo 1861	(idem)	
18. Carimate Comune	Decreto sulla competenza della spesa per la cura cronica Cazzaniga	17 febbrajo 1861	(id)	
19. Pemonio Comune	Decreto 29 Luglio e 15 Novembre 1861 relative ad elezioni comunali.	-----	-----	La pratica è in corso
20. Lino. Comune Municip.	Decreto intorno alla competenza passiva di spesa trattamento cura nella ospedale di Carate voto Giovanni Varanti.	-----	-----	La pratica è in corso.
21. Mozzonio (non Mattia) D. Varese.	Decreto per ottenere pensione sui redditi dell'opera stituita dal feo Ambrogio Frascini in Comune inferiore comune D. Varese, come povero del nominato fondatore?	-----	-----	La pratica è in corso. Anche in materia d'opere di

*Deputazione Provinciale
di Cremona.*

Nome del Comune ed individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Cannico - Comune	Decisione 20 Maggio 1860 con cui veniva rifiutata l'impugnazione di una nuova condotta			La pratica è in corso.
2. Palazzo - Comune	Decreto 28 Luglio 1860 recante il Disegno di contenzioso di 2.3000	15 Agosto 1860	Decisione confermata	
3. Pietro Beolchi Segretario Comunale di Pessionetto	Decreto 27 Agosto 1860 con cui era rigettata una domanda relativa alla sua rinominazione dal detto			La pratica è in corso.
4. Capogugliese - Comune	Decreto 25 Luglio 1860. aumento di locale per uffici comunali.			La pratica è in corso.
5. Chivè - Comune	Decreto 30 Marzo 1861 - Elezioni comunali			La pratica è in corso.

Deputazione Provinciale
di Cuneo.

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
1. Carnafigi Comune.	Decreto 18. Maggio 1860 relativo al diritto sui beni comunali.			La pratica è in corso.
2. Villanova. Comune.	Decreto 27 Agosto 1860 - Elezioni comunali.	11 Dicembre 1860	Decisione confermata.	
3. Roccaforte. Comune.	Decreto 18 Luglio 1860 relativo al modo di esecuzione del Regolamento sul tipo dei Consigli comunali.	26 Gennaio 1860	Decisione annullata.	
4. Bodi Comune.	Decreto 18 Marzo 1861 relativo all'autorizzazione di promuovere lte.			La pratica è in corso.
5. Euvio. Comune.	Decreto 18 Luglio 1860 affittamento di beni comunali.		Decisione riformata.	In seguito a nota del Ministero 19 Gennaio 1861.
6. Saluzzo. Comune.	Decreto 18 Marzo 1861 acquisto di stabili.	1° Giugno 1861.	Decisione annullata.	

Segue

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
7. Bagnolo - Comuni.	Decreto 10 Luglio 1861 - Abitazioni al riparo dalle ghiacciai lugaresi.			La pratica è in corso.
8. Fossano - Comune.	Decreto 24 Ottobre 1861 con cui venne negata l'auto- rizzazione a stare in giudizio	11. Maggio 1862	Decisione annullata	
9. Sagiasco Congregazione di Carità	Decreto col quale viene disapprovata la cessione di beni a favore della detta Congregazione			La pratica è in corso.
10. Sanfrancesco Congregazione di Carità	Decreto che prescrive alla P.ia Amministrazione di Val dell'Isola del D. D. Arcangelo l'acquisto anziché del D. Felice Spinelli	2. febbraio 1862	Decisione annullata	Anziché in ordine di legge D. D. idem.
11. Carassifiggi - Amministrazione D. D. Santier e Conte	Decreto che li dichiara costabili di una somma di lire per commessione di rimessa di fidejussioni			La pratica è in corso. idem.
12. Manservigi Congregazione di Carità	Decreto con cui venne negata l'autorizzazione a contrarre un mutuo	10. Ottobre 1861	Decisione annullata	
13. Nella Belba Congregazione di Carità	Decreto con cui venne negata l'autorizzazione a contrarre un prestito	10. Dicembre 1861	Idem.	idem.

Deputazione Provinciale
di Genova.

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Ostovero. Comune.	Decreto 29 Agosto 1861 sul riparto delle acque	22 Dicembre 1861	Decisione confermata	
2. Carro. Comune	Decreto 12 Agosto 1861 sul riparto del Canone Sabbatico	-----	-----	La pratica è in corso.
3. Serafini Mascardi di Voltri	Decreto 20 Dicembre 1860 e 14 Luglio sul deposito di Lire postulate	-----	-----	Idem.
4. Mazzanigo Comune	Decreto 26 Luglio 1861 sul riparto dei feudi	15 Dicembre 1861	Decisione annullata	
5. Giustice. Comune	Decreto 5 Luglio 1860 sul riparto dei Contadi Comunali	13 Maggio 1861	Decisione confermata	
6. Rossiglione. Comune	Decreto 16 Maggio 1861 sulle elezioni Comunali	3 Ottobre 1861	Decisione annullata	
7. Elasio. Comune	Decreto 21 Marzo 1861 con cui stanzia del lo Stipendio dei Rectori Comunali	2 febbraio 1862	Idem.	
8. Ornasco. Comune	Decreto 5 Luglio 1860 circa il riparto dei Comunali	29 Dicembre 1861	Idem.	Segue

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
9. Rialto. Comune.	Decreto 30 Marzo 1860. Stanziamento di L. 2000 per la Scuola consortile.	21 Marzo 1861	Decisione annullata	
10. Alasio. Comune.	Decreto relativo agli studii da adattarsi ad località collina.			In corso.
11. Mascara di Voltri.	Decreto 20 Dicembre 1860 e 14 febbraio 1861 dichiarazione di stabilimenti insalubri.		Decisione riformata.	La Delegazione Provinciale ha modificato essa stessa la prima sua Decisione.
12. Allisola. Marina Congregazione di Carità	Decreto con cui negavasi l'autorizzazione di appello da una sentenza del Tribunale di Genova Data 25 Aprile 1860	13 Maggio 1861	Decisione annullata.	Nessun esito di esec. P.S.

Deputazione Provinciale
di Milano.

Nome del Comune ed individuo ricorrente	Oggetto del Reclamo	Data Del Decreto Reale	Natura Del provvedimento.	Osservazioni
1. Milano - Prefetto	Decreto 1.° Marzo 1861 che autorizza il Comune Sagrano a costruire un mutuo	1.° Luglio 1861	Decisione confermata	
2. Velle	Decreto 1.° Dicembre 1860 circa le spese per la costruzione della Guardia Nazionale	1.° Dicembre 1861	Decisione annullata	Contro il parere del Consiglio di Stato.
3. Crezzo - Comune	Provvedimenti per la cura al miserabile Sgarzio	1.° Novembre 1861	Decisione confermata	
4. D. Pazzi - Fed. Pazzi D. Motta - Pizzanti	Decreto 1.° Ottobre 1861 - Elezioni comunali			L'azione è in corso

Deputazione Provinciale
di Mosara.

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazione
1. Alboro Comune	Decreto 26 febbra 1860 inteso a rifiutare a qual Municipio l'assenso di fare in giudizio con il sindaco locale?	15 Dicembre 1860	Decisione annullata	
2. Scoppiana Comune	Decreto 9 Luglio 1860 col quale venne denegata l'approvazione di ordinati del Contabile sullo stabilimento di condotta sindacal	22 febbra 1860	Decisione confermata	
3. Nepolate Comune	Decreto 9 Luglio 1860 col quale fu Denegata Municipio l'autorizzazione di chiamare in giudizio il sindaco.	22 febbra 1860	Idem.	
4. Caradio Comune	Decreto 28 Luglio 1860 sul rifiuto dei Contabile sindacal	21 Gennaio 1861	Idem.	
5. Pallanza Comune	Decreti 21 Luglio e 1 febbra 1861 con cui venne data l'approvazione dell'acquisto di una casa.	17 febbra 1861	Idem.	
6. Nepolate Comune	Decreto 25 Luglio 1860 portante dimissa sottoporre a tale	14 Agosto 1861	Decisione annullata	Segue.

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
7 Loreglia Comune.	Decreto 1.º febbrajo 1861 sul riparto dei Consiglieri Comunali.	Maggio 1862	Decisione annullata.	
8. Cassine D'Adda Comune.	Decreti 22 Ottobre e 15 Dicembre 1860 in cui venne delegata l'autorizzazione a fare in giudizio.	1.º Aprile 1861	Decisione confermata.	
9. Storno Comune.	Decreto 8 Ottobre 1860 sul riparto di Comunali.	Maggio 1861	Idem.	
10. Casalino Comune.	Decreto 9 Luglio 1861 sul riparto dei Comunali.	Maggio 1862	Idem.	

Deputazione Provinciale
di *Tasìa*.

Nome del Comune ed individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni.
1. Rondanina alcuni Elettori	Decreto 24 febbrajo 1860 con cui furono eliminati alcuni Elettori dalla lista elettorale			La pratica è in corso
2. Canaguera Comune	Decreto 5 Luglio 1861 portante il Diniego di un mutuo	3 Ottobre 1861	Decisione confermata	
3. Sartirana Comune	Decreto 19 Dicembre 1860 con cui riducevasi da Lire 12 mila il mutuo di Lire 12 mila deliberato dalla Comune per rimborso di requisizioni militari	11 Aprile 1861	Idem.	
4. Pari Porto Comune	Decreto 10 Dicembre 1860 relativa alla computazione del sussidio alla famiglia Costa	14 Dicembre 1861	Decisione annullata	
5. Mangialupo Comune	Decreto 21 Maggio 1861 con cui fu Denegata l'autorizzazione di contrarre un mutuo	8 Ottobre 1861	Decisione confermata	
6. Valle Comune	Decreto 22 febbrajo 1860 con cui era denegata l'autorizzazione di contrarre un mutuo di Lire 20 mila			La pratica è in corso
7. Candia Comune	Decreti relativi alla costituzione di un mutuo di Lire 178 mila	1 Dicembre 1860	Decisione annullata	

Nome del Comune od individuo Esistente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
8. Palestro. Comune.	Decreto 3. Marzo 1861. in cui si ordina l'apposizione di cartucce in tutto 200.59 mila per le requisizioni militari.	11 Ottobre 1861	Decisione confermata	
9. S. Giovanni. Comune.	Decreto 10. Ottobre 1861. in cui si ordina l'apposizione di cartucce in tutto 200.59 mila per le requisizioni militari.	23 Ottobre 1861	Idem.	
10. Mortara. Comune.	Decreto 18. Ottobre 1861. in cui si ordina l'apposizione di cartucce in tutto 200.59 mila per le requisizioni militari.	2. Gennaio 1862	Decisione annullata	
11. Frogiano. Comune.	Decreto sulla limitazione delle requisizioni militari.			La pratica è in corso.
12. Cicagna. Comune.	Decreto 7. Agosto 1860. Della nomina di un nuovo sindaco.	24 Giugno 1860	Decisione confermata.	
13. Pado. Comune.	Decreto 16. Aprile 1860. Art. 10. di un Decreto.	26 Aprile 1860	Idem.	
14. Roscape. Comune.	Decreto 3. Aprile 1860. Diminuzione di multa del 10%.	8 febbraio 1861	Decisione annullata.	

Deputazione Provinciale
di Porto-Maurizio.

Nome del Comune od Individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Eggya Comune.	Annullamento D. uff. P. D. ecc. a. 1861	1861	Decisione annullata	
2. Eriosa Comune.	Decreto 24. Aprile 1861. Annullamento D. uff. P. D. ecc. a. 1861	1861	Decisione contestata	

Deputazione Provinciale
di *Cassari*.

Nome del Comune di individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Quisici. Comune	Decreto 16. Maggio 1860 autorizzazione per un'abitazione	1860	Decreto autorizzatorio	

Deputazione Provinciale,
di Sondrio.

Nome e Comune o individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del atto locale	Natura del provvedimento	Osservazioni
1. Arduno - Comune	Decreto 18 Luglio 1860 che stabilisce all'acquisto di macchine idrauliche	Luglio 1860	Decisione confermata	
2. Lindio - Prefetto	Decreto 18 Dicembre 1860 sulle leggende Arancio e Sarnano			In pratica e in corso
3. Civio - Comune	Decreto 20 Agosto 1859 che stabilisce il Comune nell'acquisto di macchine idrauliche	Agosto 1860	Decisione confermata	
4. Rastignano - Comune	Espresso di risposta a nota Circolo			In pratica in corso
5. Pozzo - Comune	Decreto 16 Agosto 1860 con cui si nega l'acquisto di macchine idrauliche in detto Comune			In pratica e in corso
6. Lindio - Prefetto	Decreto 14 novembre 1861 con cui si dichiara nulla l'autorizzazione al Comune di Lindio una tale	Luglio 1861	Decisione annullata	
7. Pozzo - Comune	Decreto 8 Aprile 1861 relativo all'acquisto di macchine idrauliche	Aprile 1861	(Null)	

Deputazione Provinciale
di Torino.

Nome del Comune od individuo dicorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del Provvedimento	Osservazioni
1. Rossi Di Favria	Decreto 17 Luglio 1860 che manda a computare il nuovo dei Contributi Comunali sotto l'art. 10.	23 Dicembre 1860	Decisione confermata.	
2. Montjovet. Elettori del Comune.	Decreto 7 Agosto 1860 sulle elezioni Comunali.	Luglio 1861	(Idem).	
3. Abitanti Di Leyni	Decreto 20 Luglio 1861 sul rispetto delle acque.	Luglio 1861	(Idem).	
4. Bueglia. Comune.	Decreto 24 Luglio 1861 per ordine del Re ammesso a lavorare sui beni comunali.	3 Ottobre 1861	(Idem).	
5. Cozimo. Prefetto	Decreto 20 Febbraio 1861 che manda a diffondere sul bilancio del Comune di Caviglioglio la spesa per lavoro del cantiere alla costruzione del Monumento.	21 Aprile 1861	Decisione annullata.	
6. Pinerolo. Comune	Decreto 4 Dicembre 1861 contro lo stan- do di spese per il Battaglione mobile di Guardia Nazionale.			La pratica è in corso. Segue

Nome del Comune individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Valura del Provvedimento	Osservazioni
7. Borgo San Donnino Comune	Decreto 30 Agosto 1861 per Donigato app una lite contro le Finanze			a pratica è in corso
8. Mazara Francese Comune	Decreto 8 Agosto 1861 sulla decisione	Lunajo 1862	Decisione annullata	
9. Chivoverano Comune	Decreto 24 Agosto 1861 Riduzione della Lunajo	2 Agosto 1861	C. P. C.	

Deputazioni Provinciali
dell'
Emilia Delle Marche
e dell' Umbria

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazione
Parma Prov. ^o				
1. Parma Prefetto.	Decreto 20. Novembre 1861. Costante l'appoggio di una deliberazione del Consiglio comunale di Parma.			La pratica è in corso.
2. Genil	Decreto 28. giugno 1861 che approva l'opera del Municipio di Parma, concernente l'istituzione di un corso per il canale della corte di Parma.	11. maggio 1861	Decisione annullata.	
3. Borgo C. Dominio. Com.	Decreto 31. Agosto 1861. R. D. di Parma sul canale di Parma.	23. giugno 1861	Decisione confermata.	
Piacenza Prov.				
1. Obbeducci Luciano & Compagni	Decreto 17. Agosto 1861.			La pratica è in corso.
2. C. Alfani & Piacenza	Decreto 22. Ottobre 1861 con cui viene respinta un'istanza relativa alla stabilimento di un fabbrica insalubre.			La pratica è in corso.
3. Ponte dell'Olio. Com.	Decreto 28. giugno 1861 relativo all'opera di riveduta di boni inolti.	11. maggio 1861	Decisione confermata.	
4. alcuni funzionari di Parma	Decreto 18. Agosto 1861. Dichiarazione di insalubrità.	11. maggio 1861	Genil.	

Nome del Comune ed individuo dicorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Natura del provvedimento	Osservazioni
<u>Ferrara</u> Provincia 5. Ferrara - Comune	Decreti 11 Luglio e 1. ^o Ottobre 1861, stabilite insubire.		Decreti confirmati	
<u>Macerata</u> Provincia 6. Macerata - Comune	Competenza passiva della Stato per la Corte di Giu-			La pratica è in corso.

<p>memoria del conte...</p>	<p>...</p>
<p>Deputazioni della Provincia Meridionale</p>	

Nome del Comune od individuo ricorrente	Oggetto del reclamo	Data del Decreto Reale	Valenza del provvedimento	Osservazioni
Principato Aterno Provincia)				
1. Cava Comune	Decreto 21 Ottobre 1861 multa per costruzioni strada	Dicembre 1861	Decisione confermata	
Napoli Prov. 2.				
Napoli Città	Decreto 18embre 1861. Rettifica di 2.500.000 per opere pubbliche. e per coprire il deficit comunale.	13 Luglio 1862	Decisione riformata	
71 Molise Provincia 3.				
Pistruacqua Comune	Decreto relativo allo stanziamento del. Conto Finanziario. Conto Decreti			La pratica è in corso.
Cassa di Bari Provincia) 4.				
Conversano Comune	Decreto con cui fu annullata la Delib. Comunale 12 Dicembre 1861 relativa personale degli impiegati			La pratica è in corso.
5.				
Minervino Comune	Stanziamento D ufficio sul bilancio comunale			La pratica è in corso.
Cassa di lavoro Provincia) 6.				
Piedimonte Comune	Provvedimenti relativi al riparto di sovrimposta			La pratica è in corso.

Prospetto Generale
dei ricorsi stati presentati contro Decisioni
delle Deputazioni Provinciali


Provincia	Numero dei Ricordi	Decisioni		Pratiche in Corso
		Confermate	Annulate	
Alessandria	6	1	2	
Bergamo	3	1	2	
Brescia	11	2	5	
Cagliari	6	2	3	
Como	21	12	3	
Cremona	5	1	-	
Cuneo	13	2	6	
Genova	12	2	7	
Milano	4	2	1	
Novara	10	7	3	
Pavia	14	7	4	
Porto Maurizio	2	1	1	
da riportarsi	107	40	37	

Provincia	Numero dei Ricordi	Decisioni		Pratiche in Corso
		Confermate	annulate	
Verona	107	40	37	30
Lombardia	1	1	-	-
Vendicio	7	2	2	3
Verona	9	4	3	2
Totale	124	47	42	35
Emilia, Marche e Umbria	9	4	1	4
Mediocrati (Provincia)	6	1	1	4
Totale generale	139	52	44	43
Ricordi di cui nel precedente quadro concessono affari di Comuni e Di Opere Pie nelle proporzioni seguenti:				
Comuni	130	52	40	38
Opere Pie	9	-	4	5
Totale eguale	139	52	44	43

Nota numerica degli affari riflettenti *(comuni di nome)* nei quali trovansi pendenti avanti le Deputazioni Provinciali degli *arrestati* della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria addi 1. Maggio 1862, con indicazione di quelli fra tali affari che alla stessa data trovansi *arrestati*.

Province	Affari pendenti		Affari arrestati		Osservazioni.
	dei Comuni	delle Opere pie	dei Comuni	delle Opere pie	
Alessandria	11	7	7	3	<p>1. Nel numero degli affari pendenti sono compresi anche gli arrestati.</p> <p>2. Sono considerati come arrestati gli affari pervenuti alle Deputazioni anteriormente al 20. Gennaio 1862, e non spediti al 1. del corrente mese: fra tali arrestati il Ministero ritiene che nessuno dati da sei mesi ad eccezione di 2. affari comunali che pendono avanti la Deputazione di Casia da luglio 1861.</p> <p>3. Giova che la Commissione legislativa conosca come non pochi Consigli Provinciali abbiano determinato di abbonare sui bilanci provinciali ai Membri delle Deputazioni le spese fatte per l'impiego al loro mandato: sebbene resti luogo a dubitare se l'art. 147 della legge permettesse la corrispondenza di simili indennità. Tuttavia il Ministero ha stimato di non opporsi alle deliberazioni prese per la concessione delle medesime, nello scopo (che non contraddice gli stessi deliberati) di evitare che i Membri delle Deputazioni residenti fuori del luogo si astenessero frequentemente dall'intervenire alle sedute a causa della gravosa dell'onere, lo che avrebbe compromesso l'andamento degli affari; e sul riflesso inoltre che non assenti alla indennità non sarebbe in molti casi potuto impedire la decrizione delle stesse, tranne colla scelta quasi esclusiva di Deputati dimoranti nel luogo, lo che sarebbe spesso attraversato la libera scelta del Consiglio e falsato lo spirito della Costituzione: il Ministero crede che il partito cui si è appigliato abbia sensibilmente contribuito al disbrigo degli affari di competenza delle Deputazioni.</p>
Ancona	16	7	5	6	
Ascoli	5	1	2	-	
Bergamo	62	131	35	11	
Bologna	4	5	1	3	
Prussia	25	28	4	8	
Cagliari					
Como	33	34	3	16	
	156	213	57	77	

N. ordine	Province	Affari pendenti		Affari archiviati		Osservazioni	Province	Affari pendenti		Affari archiviati		Osservazioni
		nei Comuni	nelle Opere pie	nei Comuni	nelle Opere pie			nei Comuni	nelle Opere pie			
9	Reggio Emilia	156	213	37	77		Reggio Emilia	355	188	120	185	
	Cremona	8	23	2	16		Parma	8	16	5	1	
10	Cuneo	11	23			il nostro copia 4 numeri 188 del 10/11/11 & 12/11/11 del 12/11/11 e delle successive	Perano					Idem: inviato copia di 8 telegrammi del 10/11/11, in data 5/11/11 e 9/11/11
11	Ferrara	1	3	2			Chiavenna		10		1	
12	Frosinone	12	6	8	2		Orto San Giuliano	11	6		3	
13	Genova	51	47	23	51		Ravenna	3	5			
14	Macerata	1		1			Reggio Calabria		6		1	
15	Matera	6	3	2	1		Salerno					
16	Milano	39	73	19	47		Sondrio	10	4	5		
17	Modena	25	20				Torino	23	12			
18	Novara	30	65				Umbria	27	11			
19	Parma	5	10	1	9		Totale	539	554	128	189	
		335	188	120	185							



Ministero dell' Interno

Cuneo

*Copia di lettera, in data dell' 5. febbrajo 1862.
Voluta al Ministero dell' Interno dal Prefetto di Cuneo.*

*Al maggior dilucidazione del Dispaccio
telegrafico trasmesso or ora a questo Ministero
sul numero degli affari pendenti presso la
Deputazione Provinciale, il sottoscritto deve
soggiungere che dal 24. Ottobre 1861. non vi fu
Giunta che fino al 9. Dicembre in cui si spedissero
in un giorno 106. affari che erano stati alla
Deputazione in quel frattempo comunicati.*

*La Giunta successiva ed ultima del 1861.
fu nel 31. Dicembre nella quale furono spediti
89. affari senza che ne rimanesse per il 1862.
alcuno in ritardo.*

*La prima Giunta del 1862. ebbe luogo
nel 27. febbrajo ed in questa fu dato corso
ai 60. affari comunicati fino a quel giorno.*

3

3 Da questo in poi gli affari pendenti furono
i quali dovranno essere riferiti nella seduta del 4
Febbraio corrente.

Il Prefetto - firmato - Antonino Patino.

Pesaro.

Copia di Dispaccio Telegrafico, in data 5. febbraio 1864
diretto al Ministro dall'Intendente del Prefetto di Pesaro.

Questa Deputazione Provinciale esorta tutti
deliberando sopra relazioni degli affari comunali e
opere più che le si fanno dal prefetto, dei consiglieri
di supervisione ogni giorno. Non vi sono quindi
affari assoluti, vi propriamente presentati presso
di lei.

Il Prefetto - firmato - Bardonecchio.

270

Torino, addì 20 novembre 1861.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale d'Amministrazione

Divisione 1.^a - Sezione 2.^a

N.^o 4664 - 906

OGGETTO

Richiesta di nozioni sui lavori
delle Deputazioni provinciali.

CIRCOLARE N.^o 96.

Nell'intendimento di raccogliere e riunire in un solo quadro alcune nozioni statistiche sui lavori delle Deputazioni provinciali delle varie Provincie del Regno (escluse le meridionali e le Toscane) questo Ministero si rivolge ai signori Prefetti onde gli procurino con qualche sollecitudine una nota indicativa del numero degli atti emessi dalla Deputazione della rispettiva Provincia su tutti indistintamente gli affari di competenza della medesima tanto in via giurisdizionale che consultiva.

I dati da consegnarsi in tale nota dovranno comprendere il periodo di un anno a computarsi dal 1.^o settembre 1860 sino a tutto agosto 1861; per le Provincie però, nelle quali al 1.^o settembre anzidetto le Deputazioni non trovavansi ancora costituite secondo la legge 23 ottobre 1859 n.^o 3702, si farà cenno della data in cui le medesime entrarono in funzioni, e le indicazioni richieste abbracceranno il solo periodo di tempo decorso da questa data a tutto agosto 1861.

Ai signori Prefetti delle antiche Provincie,
della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche
e dell'Umbria.

Affinchè il riassunto delle nozioni di cui si tratta possa raggiungere la desiderabile uniformità, il sottoscritto segnala qui infra l'ordine e la distribuzione da tenersi dalle singole Prefetture nella compilazione della nota numerica degli atti predetti:

Questi vanno classificati e designati nei seguenti capi cioè:

Nell'interesse dei Comuni.

- 1.* Affari per l'acquisto o l'alienazione d'immobili, e per l'accettazione o rifiuto di lasciti o doni.
- 2.* Affari per costituzioni di servitù - delimitazioni di beni o di territori comunali - divisione di beni.
- 3.* Affari per acquisto di azioni industriali e contrattazioni di mutui passivi.
- 4.* Affari per acquisto od alienazione di titoli del Debito pubblico, ovvero di semplici titoli di credito; - alienazione di azioni industriali, impieghi di denaro.
- 5.* Regolamenti d'uso e di amministrazione dei beni di Comuni o delle istituzioni amministrate dai medesimi.
- 6.* Spese vincolanti i bilanci comunali per più di tre esercizi.
- 7.* Domande per intentare, - sostenere, o transigere liti.
- 8.* Stanziamenti d'ufficio nei bilanci dei Comuni per spese obbligatorie.
- 9.* Domande di autorizzazioni per prorogare le sessioni ordinarie dei Consigli comunali oltre il termine di giorni 20.
- 10.* Disposizioni per rendere obbligatoria l'alienazione di beni comunali incolti.
- 11.* Ripartimento nei Comuni divisi in frazioni del numero dei Consiglieri comunali.
- 12.* Provvedimenti presi in forza dell'art. 136 della legge comunale per conto delle Giunte municipali o dei Consigli comunali.

- 13.° Decisioni sulle liste elettorali amministrative e sui richiami insorti per iscrizioni o cancellazioni.
- 14.° Decisioni sovra ricorsi sporti contro deliberazioni prese da Uffici elettorali in materia di elezioni amministrative.

Nell'interesse della Provincia.

- 15.° Decisioni sovra richiami contro le operazioni di elezione dei Consiglieri provinciali - proclamazione degli eletti.
- 16.° Atti compiuti per oggetti riflettenti esclusivamente l'amministrazione della Provincia e designati dall'art. 172 della legge.

(NB. Il numero dei mandati provinciali di pagamento verrà indicato in un articolo separato).

Oggetti diversi.

- 17.° Atti diversi in materie comunali e provinciali, i quali non trovano una conveniente classificazione fra i 16 capi precedenti.

Nell'interesse delle Opere pie.

- 18.° Deliberazioni per accettazione, riduzione o svincolamento di malleverie.
- 19.° Bilanci e conti morali (da annotarsi in articolo distinto il numero di quelli che diedero luogo a decisioni motivate).
- 20.° Contratti d'acquisto o d'alienazione d'immobili.
- 21.° Accettazione o rifiuto di lasciti o doni.
- 22.° Deliberazioni interessanti il patrimonio delle Opere pie.
- 23.° Deliberazioni per intentare, sostenere o transigere liti.
- 24.° Domande di erezioni di nuove Opere pie: pratiche per la ricostituzione di Amministrazioni di Opere esistenti.

25.° Atti compinti dalle Deputazioni nell'interesse di
Instituti sovra materie non contemplate nei
precedenti.

Per le Provincie in cui, durante l'epoca come avanti
non fu in vigore la legge 20 novembre 1859, N.°
sulle Opere pie, non occorrerà alcun riscontro sui capi
e seguenti fino a 25.° inclusive.

Il sottoscritto starà attendendo di ricevere la nota
sovrà, redatta colla massima precisione, e che contenga
l'indicazione del numero delle sedute tenute dalla Deputazione
nel corso del preindicato periodo di tempo, con un
anche dei giorni e degl'intervalli in cui sogliono aver
le periodiche adunanze della Deputazione stessa.

Il Ministro
RICASO

Quadro Statistico

sui lavori compiuti dalle Deputazioni Provinciali delle antiche
Provincie, della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, durante
l'anno decorso — dal 1.° febbrajo 1861, a tutto Agosto 1861. —

Memorandum

Per la Commissione del Parlamen-
to incaricata del rapporto sulle
modifiche alla Legge Provin-
ciale e Comunale

Un patriota devoto alla causa naziona-
le ha letto con vera soddisfazione
ne' suoi giornali l'annuncio
che la Commissione del Parla-
mento incaricata del rapporto
sulle modifiche alla Legge Provin-
ciale e Comunale, abbia a mag-
gioranza di voti respinte quelle
relative alla tutela di Comuni.

E per ciò che le modifiche proposte dal
Ministero l'indotto a dare un
paso in dietro nel cammino
delle libere istituzioni, siccome
non può essere consentite per
ra gravissimi motivi, che il
capo in esame è ben lungi da
affrime.

Però sarebbe stato desiderabile che

la sommissione, fosse stata
come nel suo voto, subito
seguir si poteva adottando pro-
cedimenti atti a rimuovere
gl' inconvenienti di cui il
Ministero appunto la legge
e che indubitatamente sposta
forza vulnerare dall'altra
parte il principio della
sà una volta conseguite
debbono gelosamente serbar-
si -

ora è a questo capo appunto che
muove il presente memo-
randum.

Ed da prima il Ministero non trova
giusto, e ha ragione, che il
governo resti escluso da ogni
ingerenza nella tutela de
Comuni. Trova convenien-
te che la mole degli affari
municipali piovano sui Con-
sigli Provinciali, i quali
prestando servizio gratuito
sanno già curar onerosissime
negli affari della Provincia.
Ed a questo potrebbe aggiun-

que senza alcuna di andar errato
 che fra i Consigli Provinciali
 spesso accade, e seguirà ad ac-
 cadere finché l'istruzione non
 sarà generalizzata, che non si
 trovino uomini educati nel
 giure, per poter bene avvisa-
 re sull'andamento e sulla
 convenienza degli affari Comu-
 nali devoluti alla giurisdizio-
 ne del Consiglio.

Ora in tutte queste difficoltà potrebbe
 rispettamente avvisarsi, accordan-
 do al Governatore una ingerenza
 meramente consultiva, negli af-
 fari municipali devoluti al
 Consiglio Provinciale. Così per
 gli affari pria di aver termine
 alla decisione del Consiglio Provin-
 ciale, dovrebbero essere disposti
 dal Prefetto nel Consiglio di Pre-
 fetture con darne un avviso
 motivato - Vetter, stepa quisa
 come pratica il Ministero
 Pubblico presso il potere giu-
 diziaro -

Dovrebbe inoltre accordarsi al
 Prefetto il diritto di pararsi
 dalla decisione del Consiglio
 Provinciale, nello stesso modo

che suo gravamine il Municipio
per siffatta guisa il governo non
resterebbe estraneo alla tutela
del Municipio. E il Corpo elet-
tivo continuerebbe a conserva-
re la buona tutela del Municipio
Stesso, nell'atto che troverebbe
molto più facile e spedito, in-
cidere, e decidere bene, gli affari
devoluti alla sua giurisdizione
già apparecchiati e disposti
con avviso del Consiglio di Pro-
fettura, sottraendoli alla sua
edificante soggezione di qualche
suo di ufficio Della Prefettura
invi rigente il regime attuale
è obbligato a ricorrere. In fine
si utilizzerrebbe la istituzione
dei Consigli di Prefettura, la cui
spesa è enorme, mentre profu-
se sono le occupazioni, e lo
stenderebbero sempre più
se, com'è voto dell'invitato
de, le attribuzioni del funzio-
nario Amministrativo saranno
devolute al potere giudiziario.
Il Ministro inoltre a ragione, non
poteva comportarsi ai principii
che i gravami dalle divisioni

218
di un corpo elettivo quale è il Con-
siglio Provinciale, non giudica-
si dal Consiglio di Stato. Prima
poi impossibile per la Camera
elettiva il sopraccaricarsi della
conoscenza di que' gravami,
e vice il danno degli affari nel
ritardo della loro risoluzione.

Ma dovendosi coordinare le restri-
zioni della legge in esame,
nell'alternativa, bisogna am-
pliare non restringere la
libertà del paese.

Quindi la giurisdizione di gravami
contro le deliberazioni di Consigli
Provinciali deve assolutamente
richiamarsi alla Camera.

Il ritardo possibile che potrebbe
verificarsi per la decisione, sarà
evitato in due modi. Prima
di passare gli affari alla Ca-
mera, il Consiglio di Stato
deve risentire e dar e avvi-
so motivato sui reclami.

Gli affari così preparati saranno
facilmente e sollecitamente
decisi dalla Camera. Inoltre
i gravami contro delle deci-
sioni del Consiglio Provinciale
saranno devolutivi e non so-

spendere, e' ogni cosa sulla
prudenza degli Amministratori
lori Municipali, se la ur-
genza lo comanda, esegui-
re i provvedimenti del
Consiglio Provinciale.

Queste idee sono anche trappe per
il tanto fermo che adorna in
generale della Commissione,
ed'oper' certo ch'oper' hanno
modo per formulare e propo-
nere alla Camera con pieno
accordo, delle modifiche tal-
da soddisfare alle giuste esi-
genze del Governo, su questo
punto interessante di legi-
slazione, senza restringere
ma ampliando le liberta' del-
liste, sicche' suscitera' in loro
favore la stima e la sim-
patia dell'Universale
Napoli 8 Feb. 1861
L. J.

Legge Municipale e Comune

1865

312

310

Mto. per la Segreteria
delle Affari
di Palermo

Callanissetta 20. Maggio 1863.



Onorevolissimi Deputati



Per l'autenticità delle
firme
il direttore
Elontini

I sottoscritti Professori del Ginnasio
nasale di Callanissetta conscrivono nei
sentimenti, e nei voti espressi nella
petizione presentata al Parlamento
dai Professori della Città di Alessandria,
affinchi l'istruzione secondaria classica e tecnica non venga
trasmessa alle provincie, e vi fan-
no adesione -

Professori del Ginnasio.

- 1 Luigi (S. Spirito)
- 1 S. Giuseppe Sizzimi
- 1 S. Alfonso Amico
- 1 Michele Tortorici
- 1 P. Benedetto Cucuzza

Professori delle scuole tecniche

- 1 S. Nic. Giuseppe Falanga
- 1 Alfonso Barbera
- 1 S. Giulio Taraci
- 1 Salvatore Badalamenti

Ufficio 2 = 10 Germani 1865

312

Seguito delle deliberazioni
dell' Ufficio 2.

Autorità ai progetti di legge
relativi alla pubblica istruzione.
N. 8 E, 151 A, 279 e 280

138
Gli uffici amministrativi attuali sono affai gravi:
le provincie dovrebbero esse avere un personale loro pro-
prio per tali servizi. Lo stesso potrebbe essere ancora
suscitato dal governo per mezzo dei fondi ispettari —
Si deduce in contrario, che non tutte le provincie desidererebbero
per avventura, il suddetto passaggio, ma però vi è differenza tra
l'assoluto passaggio, e l'arbitrio governativo. Se si conceda
che il governo dovrebbe avere un ispettato per sorvegliare il con-
corso d'istruzione pubblica, si dovrebbe creare e stabilire nelle pro-
vincie, allora lo stesso potrebbe assumersi insieme il liceo
di giuniori. Viene fatta proposta, che l'ufficio preli-
minare si deliberi sulla creazione di un' autorità locale nel
le provincie, che presida all'amministrazione dei suddetti licei e
giuniori. — Si osserva al proposito, che il progetto Tocchini, già
presentato alla Camera, proponeva precisamente il passaggio dei
licei e giuniori alle provincie, e che tali cose altra fiera furono
agitate e discusse; ma la vita delle provincie non ancora è tale
da permettere che loro venga affidata la pubblica istruzione.
Si soggiunge, che attualmente i consigli d'istruzione pubblica han-
no attribuzioni troppo importanti, e che i medesimi non
solo dovrebbero intrinsecare, ma essere intrinsecati a loro volta. Il
rispetto dell'organizzazione amministrativa offre in ciò, che i Prefetti
non hanno attribuzioni al proposito, e quindi tutto passa diret-
tamente al Ministero. — Si dovrebbero invece concedere tutte le at-
tribuzioni ai consigli d'istruzione provinciale, composto degli au-
torità più capaci e rispettabili delle provincie, e il governo riferen-
dosi alle sole nomine proposte dal consiglio scolastico: con tale
riserva l'istruzione potrebbe concedere alle provincie.
In tale punto della discussione, viene osservato, che la deduzione
agitate finora si potrebbero rinviare al momento delle di-
scussioni dei singoli articoli, poiché non è questione d'acqui-
stare sostanzialmente la legge; ma bensì di apporlo emen-

Documenti agli articoli primo e secondo -

La discussione generale è chiusa - Si passa a quella dell'art. 1.
Lo primo
Non si propone di mantenere intatto l'articolo 1.^o per le ragioni
esposte, riguardo alle influenze clericali nelle provincie, e
tutte le quali è necessaria la ingerenza governativa. Si
si poi alla consuevuta finanziaria del passaggio del
alle provincie, si fa notare, che attualmente abbiamo
promotori provinciali, ispettori generali, ispettori secondari
ed in fatto una legione burocratica, che tutta si raggruppa
qui al centro, ma dal giorno, che l'istruzione venga data
alle provincie, basta un solo ispettorato governativo, che
si riferisca intanto alla esatta osservanza della legge.

Le attribuzioni amministrative d'altronde, dovrebbero
starsi nei rispettivi consigli provinciali, ed attualmente
danno garanzie per l'istruzione secondaria, ma che po-
bero fornirne assai più soddisfacenti di quelle della
craxia governativa - In cotale guisa si potrebbe avere
un vero spettacolo.

Si fa osservare che tali proposte fino tutte subordinate
alla discussione dell'art. 1.^o e quindi viene proposto di con-
tinuare l'ordine, discutendo in precedenza l'articolo suddetto.

Si passa alla discussione dell'art. 1.^o

Viene sostenuta la tesi, che fino a quando la legge non
provvede, che l'istruzione pubblica non venga affidata
corporazioni, senza di un compromesso col governo, per
i timori dell'influenza clericale perussiana. Ma si può
meglio ovviare ad un tale inconveniente, riservando
soltanto la nomina dei maestri, e evitare ogni
pericolo nell'abbandonare l'istruzione alle provincie.

Non fatta mozione d'ordine, chiedendochè l'articolo quarto
sia altrimenti redatto; rimandandosi ^{alla discussione} ad altra tornata, —
Si fanno allora i discorsi pareri ai voti la sola proposta di
riformazione, se i licei rimarranno alle provincie o allo Stato
debba sempre le modificazioni farsi, per art. 10. e le rispettive
osservazioni sulle clausole, le quali si dice parola non proposta
di dinamica —
Non approvato, in contrario, che qualora si votasse il progetto
dei licei alle provincie, tutte le altre questioni non merite-
rebbero più di esser discusse — Si afferma però, che potrà
proiettare il progetto di legge, lo si possa modificare e ritra-
re.
Non proposta l'aggiornamento della discussione a questo
prossimo — Questa ai voti tale proposta è respinta
Altra ai voti la proposta, che i licei debbano rimanere a
carica delle provincie, rimandando impregiudicata la parte
della spesa, la medesima è ammessa a maggioranza
Si propone la convocazione dell'Ufficio in tutti i giorni,
alla fine l'urgenza delle leggi a discutere — La discussione
su di una tale proposta è rimessa a giorno prossimo.
Si riapre la discussione il giorno 11e gennaio, all'ora
confermata, sulla parte seconda dell'articolo primo, la quale
tutte le spese, anche quelle della suppellettile scientifica, de-
bbono passare alle provincie —
Non fatta proposta, che le spese del personale rimangano
allo Stato, e quelle della suppellettile fieno caricate alle
provincie — La proposta non è presa in considerazione.
Si afferma, che se la spesa si volesse fatta contemporanea-
mente dalle provincie e dallo Stato, non verrebbe rinco-
noscuto d'una tripartita ingerenza nel pagamento della spesa,
cioè del governo, della provincia, e del comune, e questa spesa
non sarebbe difettosa. Laonde le spese dovrebbero integramen-
te passare alle provincie, con tutti gli oneri, onde evitare
i contrasti, e le gare di attribuzioni. — Su tal punto non si

non si è potuto definire, se i premi sieno oppure no
sussistenti, e le autorità opinando sulla spesa, hanno
creduto di potersi fallare.

Si vede dunque di poter conseguire una conciliazione
lo Stato si riservasse di destinare il fondo di sussidio
lasciando l'amministrazione alle provincie.

Ma questo stadio della disposizione, si apriva l'incertezza
della legge in vista della brevità del tempo.

L'incidente non ha alcun seguito. Operando
tutto, che se questa legge non si votasse, ed invece
votata quella comunale e provinciale, allora
marirebbe nello stato - que, e l'insegnamento
in balia del governo. Se dunque oggi non si
il passaggio, non si potrà più parlare nel momento
della disposizione della legge anzidetta.

Si adottò dall'ufficio la proposta di estendere il

orario a pari in accordo coi suoi colleghi degli

uffici onde stabilire il quantitativo che debba

essere lo Stato.

Si osservò che quando lo Stato concorre nella spesa
implicitamente l'alta famiglia, ed obbligherà le provin-

cie alla scrupolosa osservanza della legge.

Si propose che oltre alla determinazione che ogni provin-

za di provincia abbia il suo Liceo, l'abbia altresì un

istituto, che gode di una popolazione di 30,000 abita-

nti, e che il consiglio provinciale non vi si opponga, e non

altrimenti.

Contro di tale proposta viene osservato, che la facoltà

determinare lo stabilimento dei Licei debba appartenere

alle provincie, poiché non è giusto, che caricando le

opere, non si conceda la facoltà di comandare

fuori dell'attuale circoscrizione, o fuori delle provincie.

quali il territorio dove la popolazione è più densa, è il più
basso del Capo-Loz, e questa sarebbe ancora una circostanza
per tenerci presenti del Consiglio provinciale, il cui criterio fa
proprio riferimento l'altra contingenza, che in molti luoghi non
s'incontra un'agglomerazione di 30,000 abitanti, ma invece
una popolazione sparsa, e forse anche superiore di quel numero,
e quindi non sarebbe fatto criterio definitivamente un
cifra — Al contrario nei paesi popolosi, e nella grand
città, come Torino, Firenze, Napoli sarà forse mestieri di
fondare più sedi in ciascuna, e quindi anche per tale mo
do bisogna attendere a tal criterio ai consigli pro
vinciali — E poiché la maggior parte delle spese sono
a carico delle provincie, poiché a peso del comune non
rimangono che quelle del solo locale e delle fesselle, e
bisogna vedere se tutte le provincie hanno i mezzi, e se
sono suscettibili dell'istallazione di gabinetti, e di pre
parare per gli altri studi professionali — Il governo
non può nulla determinare a priori, ma subordinar
tutto alle condizioni dello stato di fatto delle provincie, e
esaminarsi nel consiglio provinciale —
Si propone che in ogni capoluogo vi sia un liceo, e
che al consiglio provinciale si stabilisca ogni altra esp
occurrente — La proposta è accettata —

Stesso ai voti l'articolo primo è approvato
dall'articolo secondo — Si osserva, che l'istituzione
del ginnasio e della scuola tecnica non debbe essere subor
dinata necessariamente alla circoscrizione per circoscri
zio. Sarà quindi meglio lasciare la facoltà di determi
narla in proporzione alla popolazione: per esempio
1000, ovvero 2000 abitanti —
In fatti l'obbligo di stabilire per ogni capoluogo di Cir

condere una scuola tecnica non potrebbe sempre in
spendere al biennio. In un capoluogo come Napoli, ad
giorn d' esempio, non si potrebbe sopprimere al biennio
con meno di cinque scuole di tale natura, e altrettante
licci.

" Si propone che il Commissario si ponga d' accordo
quelli degli altri uffici, per cominciare, che i giuristi
taduo stabiliti a seconda del parere di Comma

" L'ultimo a linea dell'articolo secondo e sopprimi

" Si propone d' invitare il ministro di Agricoltura
mercio onde far passare gli "istitut" tecnici, che sono
due, alle provincie.

" E per conseguenza che anche
" titi nazionali sieno devoluti alle provincie

" che ai voti tale proposta e approvata

" L'articolo secondo e approvato con le anzidette
modifiche

" Sull'articolo 3° si opera, che nella maggior parte
dei Comuni nei quali fu applicata la legge Casati
le rendite furono incamerate, e quindi si modifico

" e sopprimere la restituzione delle rendite, e che il go-
verno alle spese necessarie - Non parlandosi in que-
sto articolo, che delle rendite ancora libere, neppure

" bere delle difficoltà, che fa mestieri avviare

" L'Ufficio delibera di esortare il Commissario
" faccia invito al ministro, nella propria sede, per
" minare quali sono i redditi incamerati e ne que


" parvenzioni il governo intende di contribuire in
" degli stessi - L'articolo 3° con tali modifi-
" gioni, e approvato

" Si passa alla discussione sui rimanenti articoli

316 7
Art. 6^o e 7^o si osserva, che l'articolo 6^o lascia tutto all'arbitrio di un regolamento, per tutto ciò che si riferisce alla giurisdizione palestina, e non vi si parla della nomina di professori; ma se il governo ha il diritto di sospensione, a molto maggiore ragione avrà quello di nomina.

L'Ufficio regala di disp. anche per queste scienze facoltà il Commissario onde porvi di accordo con quelli degli altri uffici per coordinare le presenti disposizioni con le precedenti. Chessa ai voti il progetto di legge è approvato.

Si passa alla elezione del Commissario, che è nominato in persona dell'onorevole Tenca. La seduta è finita.



Segue il progetto di legge Affrancazione delle
Deime Spedite in Carta di Terra d'Abruzzo

8

Egli è vero, che il debitore potrebbe a sua volta sostenere di pagare piuttosto in un modo che in un altro, nondimeno le ragioni che si oppongono in proposito, non sembrano che si debba accordare una tale scelta. — Sebbene in apparenza sembra, che il feudatario abbia il diritto di costringere il vassallo a pagare secondo la sua volontà, per luttaria la legge sente obbligando il feudatario a risuotere in denaro il reddito non ha in mira che l'abbreviazione della procedura nel caso di riscossione, — In taluni paesi, per esempio, il feudatario è obbligato a trasportare le derrate fino nel palazzo baronale, talune altre località, vi è l'obbligo di non raccogliere le derrate fino a che gli agenti del feudatario non abbiano pagato la decima, ed altre cose simili, che gravano necessariamente arrecano alla indifferenza ed al commercio. — Questo principio di legge è dunque più vantaggioso per coloro che pagano, che per quelli che riscuotono i redditi.

«Messa ai voti l'articolo 1° della Legge, venne approvato la prima parte. —

Nella seconda parte dell'articolo 1° «Si è questa rendita per una tale prestazione, egli ne trova la garanzia nella esistenza del fondo, quindi la conversione in denaro di questa garanzia, che emerge dal privilegio, non diverrebbe con ciò a cosa alcuna. — Si oppone, che la garanzia non è in sé per la natura dei diritti feudali, e quindi non la medesima pubblica conversione, bisogna che anche in tal caso si conferisca il privilegio, poiché le prestazioni legittimamente esatte hanno carattere enfiteutico.

«L'obbiezione si deduce, che l'origine di tali prestazioni non fu altra, che il capriccio del barone, la qual cosa viene dimostrata dal fatto che le terre erano soggette a sette diversi imposti. — Messa ai voti la seconda parte del 1° Articolo è approvata.

Ricordandosi nella disposizione si deduce, che con la legge feudale del 1806,
 i mancipi furono in gran parte autorizzati alla disposizione:
 ed è avvenuto per caso, che il feudatario, solo perché il predio ha una
 destinazione si è fatto a restituire sulla novella superficie l'antica
 aumento di prestazioni, ma nel suo buon dritto? Inoltre si gli è
 verificato, che le terre di padate sono state ricondotte alla condizione di
 mancipi, potrà il feudatario restituire sulla stessa le decime? —
 Si può notare a tale proposito, che taciti accordi hanno potuto aver
 luogo tra il feudatario e i redenti, che non sarebbe giusto d'impru-
 vare, e per conseguenza per lasciare alla industria tutta la sua libertà,
 si propone la soppressione dell'articolo secondo —
 Si respinge la soppressione — A tale periodo della disposizione si
 chiarisce, che egli è necessario risolvere una questione, che agita tutta
 il Tribunale per sapere, se le terre che appartengono a proprietà
 privata possono andar soggette a prestazioni in decime — Questa
 questione non aveva fatto parte del feudatario nel 1815; ma proprio, che
 incontrò con Ferdinando di Borbone della Sicilia, fu risolta
 in favore del Tribunale — Il principio prevalso era stato il se-
 guente, che abolita la feudalità, abolita la eredità sulla sua
 proprietà è estesa per intero dell'industria privata, e quindi non
 non vi esiste sulla medesima alcun dritto feudale — In tale stato
 di cose si aveva mestieri dell'articolo del potere legislativo —
 Si egli è facile, che nel 1815 sono stati taluni predi di padate, e gli
 le mestieri vedere se per trent'anni consecutivi la decima è
 stata pagata, ovvero non sia stata colpita dalla prescrizione —
 Una tale questione essendo tutta di competenza del Tribunale non
 ha verun seguito — Si passa alla votazione del 1° articolo, che è
emesso con la raccomandazione al commissario d'ordine
are i proprietari delle debite cautele come per dritto
Il Onorevole Luabdi propone e l'Ufficio accetta alla sparta
zione al commissario del tenore seguente:
Considerare se in vista del probabile maggior valore che si

" biranco si durate per effetto delle costruzioni di
" navette, non fosse questo che l'indipendente di dieci anni
" fosse aumentato di un Duemila, cioè della media di dieci
" non fosse portata a 110 - Tale proposta è presa
" in considerazione, e se ne affida al Comissario il riferire
" seno della Commissione -

Altra proposta viene presentata dall'onorevole Alghisi
concepita nei termini seguenti -
" Aggiungasi all'articolo 1^o e 2^o del prefato progetto di
" queste disposizioni sono applicabili in tutte le
" vicine nelle quali si verificano le identiche condizioni
" giuridiche - Metta ai voti la proposta è approvata

Dalla proposta del Presidente i seguenti articoli fino all'
inciso, sono approvati -
Dopo breve discussione l'articolo 19 ed i seguenti sono approvati

Li propone che l'affrancamento possa a benplacito
abitare spendere a quindici anni - Metta ai voti
simile proposta, è respinta

Metta ai voti la legge è approvata con le modificazioni
ed i chiarimenti enuncati -
Si passa alla votazione per l'elezione del Comissario
che risulta in persona dell'onorevole Capolla

Scelta del 25 gennaio

Sono presenti i commissarij, Biondi, Bertoldi, De Luca, Giorgini, Gravina, Bonghi, D'Onofrio, Poggi, Andrenucci.

La commissione si costituisce nominando Andrenucci presidente, e De Luca segretario.

I Commissarij degli uffici 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 9° riferiscono avere gli uffici di liberato che anche i licei passano alla provincia, quelli del 1° e del 2° aggiungono il passaggio anche degli istituti tecnici e dei comitati nazionali. Tutti però notarono l'orbitanza di potere riservato dal Ministero nell'art. 4° e il bisogno di sapere le percentuali che in quell'art. si riservano a un regolamento da farsi.

I Commissarij degli uffici 5° e 8° riferiscono avere i loro uffici adottato il passaggio secondo il progetto ministeriale, come essere riguardo all'art. 4°.

Il preside pone ai voti il passaggio dall'istruzione secondaria classica e tecnica, considerata in tutte le sue parti, vale a dire licei e ginnasj, istituti tecnici e scuole tecniche. La maggioranza dei commissarij approva che tutte queste scuole passino alla provincia.

Si delibera di ripre il progetto di legge, lasciando in dipartimento che riguarda l'ordinamento scolastico propriamente detto, e regolando la sola parte amministrativa. Si prenderà a base della discussione lo schema di legge elaborato dalla sotto-commissione nominata nel seno della Commissione Reale già istituita dal Ministro Aniasi.

Sebuta del 26 Gennaio

Sono presenti Sig. Bionchi, Bertè Don. Tena, Gargioli,
Gruone, Bonghi, Marz, Andreucci.

Si legge il progetto della legge amministrativa per devoto
reale, e in questo si apre la discussione.

L'on. Bertè sostiene dover dare alla provincia maggior libertà
di quella che rende obbligatoria la spesa, e la forma dell'in-
segnamento secondario, come porterebbe il progetto - egli vuole
che il governo si riserva un certo numero ristretto di licei
e di ginnasj e per tutto il resto lasciata libera la provincia
di provvedere nel modo che creda senza imporre nessuna
limita e nessuna obbligazione.

A lui si oppongono Gargioli, Bionchi, Bonghi, Tena, Marz
i quali non vedono nella legge ora proposta di non aver tra-
sfero degli obblighi e delle facoltà del governo alla provincia

Dopo lunga discussione, Bertè formula una proposta in questi
termini: — « Se lo stato debba avere 10 stabilimenti

d'istruzione secondaria. » —

Porta ai voti, 2 soli l'approvano, 6 la respingono

L'istruzione secondaria classica e tecnica governata da varie Leggi e in diversa parte e in proporzioni ineguali per ciascuna provincia a carico dello Stato, reclama da molto tempo un riordinamento generale e uniforme, che ne migliori l'indirizzo e ne promova l'incremento, alleviandone ad un tempo il grave peso sostenuto dall'erario nazionale.

Alcuni, che sono ora a carico dello Stato, non hanno in tutte le provincie, eguale ordinamento, e quelli della Toscana, differenziano notevolmente da tutti gli altri per la durata del corso e per numero e qualità di battute.

Alcuni reddi da diverse leggi nelle diverse provincie, sono o regii o comunali; ora in parte, ora in tutto a carico dello Stato o dei Comuni.

La legge 13. G.º 1859, vigente nelle antiche provincie e nella Lombardia, pone a carico dei Comuni i ginnasi, eccetto quelli che già fossero mantenuti dallo Stato. Per questa disposizione alcuni ginnasi rimasero a totale carico dello Stato, altri a carico dei Comuni; ma siccome a questi ultimi erano concessi dalla stessa legge i sussidi e gli assegni di cui godevano, così neppure l'amministrazione il Governo, con obbligo da parte dei Comuni di pagare all'erario le somme che, oltre gli assegni concessi, mancavano al loro mantenimento.

Nel'Emilia ne soli ginnasi sono a carico del Governo, il quale ne gode il patrimonio; tutti gli altri, come quelli pure delle Marche, dell'Umbria e della Toscana, sono a carico dei Comuni; quando non si mantengono con fondi proprii.

Per ginnasi delle provincie napoletane lo Stato supplisce alla deficienza delle rendite proprie con cui erap.

non si manteneva, mentre nella Sicilia è a totale carico del
Governo un Ducato per ogni capo-luogo di Circondaria
e per ogni città di scuola nella medesima.

Le scuole tecniche sono altresì con diverse norme istituite,
imperiali, mentre nella Sicilia sono a totale carico dello Stato,
nelle austriache provincie e nella Lombardia, l'incarico comune
per la metà agli stipendi, se la scuola è in capo-luogo di
provincia, e per i due quinti se in altri luoghi; nell'Emilia,
nelle Marche, nell'Umbria e nella Romagna per la metà.

Questa varietà di regime porta di per sé non lievi inconve-
nienze; i quali fecero sin dal tempo scaturire il bisogno del
un generale riordinamento dell'istruzione secondaria in tutto
il Regno.

Quanto al principio di ~~dissempimento~~ amministrativo
è fatto: deciso subito in tutto il paese. Il quale però, con
quel senso politico, che onora il popolo Italiano, lo vantaggio
e lo invoca progressivamente attuabile a spargere le diffidenze
e i pericoli che non potrebbero mai fosse praticato al tutto summe-
diatamente tra noi, che fummo per secoli politicamente dispa-
gianti e divisi nella cerchia di provinciali interessi e di
municipali abitazioni, dalla mano ferrea dei governi stranieri
o illiberali. Mentre pertanto lo barganente accetta i
principii generali di ~~dissempimento~~, e desiderio di vederli
volli orientato nella pubblica istruzione, mi chiesi se non
fosse per avventura consiglio preferibile quello di procedere in
materia tanto delicata con moderate rivoluzioni. E poco sono
voluti nel dispendio di proporre alla Camera un progetto di legge
informato dal principio, che delle due parti dell'istruzione secondaria
la Generale e la tecnica fosse deputata alla provincia, la locale
fosse conservata allo Stato.

Che a questo modo di ~~dissempimento~~ darsi quei felici risul-
tati che sono indubitabilmente operabili tornerà facile consiglio più
barganente. Ma ora per avventura i fatti non rispondono alle con-
fide speranze; lo Stato, conservando i suoi poteri, arde per il

male e ripararlo in tempo utile; ovvergiacché s'egli è fatto
cosa ripara gli studi quando si è ancora in fresca età, torna
agevole e facile il provvederli quando il giovane è arrivato
degià a quel giorno della vita in cui degl' studii secondari passa
agli universitarii.

Borghesi

Da altra parte conservando allo Stato una diretta ingerenza
negli insegnamenti locali, si fornirà quasi direttamente un
proficuo esempio di buona amministrazione provinciale alle
provincie, le quali alla loro volta aiutando la città e lo
Stato a fare negli uffici governativi sussisteranno una
nobile gara, finché si conserverà alla qualità coltura, meglio detta
adare il più potente impulso e a ispirare il più indelebile
carattere alla letteratura nazionale.

Ma se per l'articolo primo della proposta di legge che
segue i licei sono conservati a carico dello Stato, essi dovranno
essere uniformati negli insegnamenti, ridotti per le sedi, e
divisi in tre categorie, pagati in ordine
agli stipendi dei Presidi e dei Professori. Questa ultima parte
caricare tuttavia non potrà aumento di spesa, che al contrario si
potrà fare qualche notevole economia introducendo nei licei il
sistema di corsi degli studii e di programmi di esame qui triennali,
che l'esperienza di quattro anni e il concorso giuridico di meglio sp
fatti costantemente migliorano. Pochi si provvederà in tal guisa
con vantaggio all'istruzione di più facile trapianto da una
provincia all'altra dei Professori licei, e si tratterà alla conve-
niente condizione in che attualmente si trovano in ordine al
pagamento dei loro stipendi i presidi dei licei nella maggior parte
delle Province del Regno. mentre in effetto i Presidi dei licei
della Corona godono il egual diritto degl' insegnanti nell' aumento
progressivo degli stipendi nelle altre provincie per il silenzio
mantenuto dalla legge, in cui fatto diritto non potrà essere
usato. Secondo avviene che tali funzionari gratuitamente eletti
tra i più benemeriti e provati insegnanti si trovano privati
di quei vantaggi che essi attualmente godono e dei

quali fruiscono gli insegnaenti successivi cui sono proposti.

Sul che giova avvertire che a rimediare a un tale inconveniente, già fino dal 1860 l'All. Min. Vincenzo Mamiani presentò alla Camera un progetto di legge e che due anni appresso il Consiglio di Stato interrogato di si poteva riparare per una tale interpretazione della legge, ebbe per risposta che si trovava indotto a concludere che una tale interpretazione non era legalmente possibile, tuttavia riconosceva che i Presidenti dei licei fossero paragonati agli insegnaenti nei diritti che a questi sono conferiti dalla legge.

È evidente nell'interesse dell'istruzione e in conformità dei dettami della giustizia si possa provvedere appieno al beneficio della legge rispetto agli annuati, se non si partecipino fin a lungo quasi in coloro i quali di poco sono entrati nella carriera dell'insegnamento per rinunciarne proprio che gelosi questi che hanno già prestato al governo lunghi e laboriosi servizi.

Cogli articoli 2.° e 3.° dell'attuale progetto di legge si propone il passaggio delle scuole ginnasiali e tecniche alle provincie. Ma un tale mutamento di legge dovrebbe avere luogo solo al principio dell'anno accademico 1865-66, giacché ove si volesse compiere prima incontrerebbe si incontrerebbero difficoltà e si genererebbero perturbazioni che il debito spagare non prevedente erano. A differenza pertanto di altre proposte di leggi attualmente in corso per altri rami di pubblica amministrazione, si è fissato al 1865 il periodo di tempo entro cui sottoporre al Parlamento il Regolamento di cui si fa parola all'articolo 1.°

Con riguardo alle spese tutte degli studi ginnasiali e tecnici alle provincie, non si comprende che non si pote avere l'insediamento, pur desiderabile, ma di presente non possibilmente attuabile di alleggerire i carichi di cittadini. Al principio fine dell'attuale progetto di legge, come ho più sopra avvertito, si è quello di iniziare negli ordini della pubblica istruzione un conveniente e progressivo, che fondandosi su vecchie tradizioni italiane, stanzia l'immensa spesa ingenerata dai Comuni e dalle provincie in una delle parti

più importanti dell'istruzione secondaria. Le basi di questo nuovo edificio scolastico stanno delineate nell'articolo 14.º dell'annesso progetto di legge. Que esso attribua il soprappiù, una benemerita classe di funzionari governativi, pagherà a carico delle provincie. All'esto ogni governo si incarichi e nei consigli comunali e provinciali tutta quella larghezza di compensi e di tutela di diritti di che sono meritevoli. Illustrare ho creduto che fosse debito mio di proporre all'approvazione della Camera due articoli di legge de' quali l'uno aprirà loro le quarantaglie di cui attualmente godono, l'altro li vorrebbe nel possesso del diritto ad una conveniente pensione di riposo quando per la grave età o per l'insufficienza delle forze non possono più fare l'affare.

Tali sono i concetti principali che informano il progetto di legge intorno al quale ho sin qui discusso. Ho la grande fiducia che ad esso non verrà mai l'opposizione pronta e benivola, persuasi come al resto siete della necessità di togliere ad di d'oggi l'istruzione pubblica secondaria dalle condizioni in cui si trova, in che si trova, onde per mancanza di uno dei suoi più vitali elementi non debba essere nell'avve, sive un nome vano e ciò, che aspettasi rivoluzionato l'Italia.

Varese

8. F

~~179~~?

Relazione
al progetto di legge per il
passaggio dei giunasi alle provincie



Progetto di Legge.

Art. 1.º

Le Uci Regie unificate negli insegnamenti, e riordinati per le sedi saranno mantenuti a carico dello Stato per la spesa del personale e della suppellettile identifiata, continuando a carico del Comune con solo aperti la spesa del locale e della suppellettile materiale. ---

Art. 2.º

In ogni Circondario vi sarà almeno un Ginnasio e una Scuola Tecnica a carico della Provincia. - Sarà però a carico del Comune con questi stabilimenti, avranuo sede, la spesa dell'edificio e della suppellettile materiale. ---

Art. 3.º

I redditi proprii delle attuali scuole tecniche e di ginnasi governativi saranno loro concessi e andranno a carico delle spese de per loro mantenimento la Provincia dovrà sopportare. ---

Art. 4.º

Un regolamento da pubblicarsi per Decreto Reale e da sarà presentato nella sessione legislativa del 1868 al Parlamento per essere convertita in Legge, determinerà quanto concerne il modo di organizzazione dei Consigli per le Scuole; le circoscrizioni scolastiche, il numero, le attribuzioni gli affari di giurisdizione e di vigilanza delle Autorità governative; le condizioni di concorso alle cattedre; l'ordinamento degli studii e degli esami; il minimo dello stipendio de' Direttori e de' Professori; ed il modo di regolare le loro pensioni di altro.

Art. 5.º

Sono mantenuti agli Insegnanti e Direttori delle Scuole secondarie di tutte il Regno le disposizioni in virtù della presente Legge nelle Scuole Provinciali, Lincensi, e Liceali e che in seguito saranno devoluti a questo Ufficio le guarantee stabilite dagli art. 216, 217, e 218 della Legge 13. Feb. 1859.

Art. 6.º

Le Province e Comuni e ogni altro corpo morale potranno aprire stabilimenti d'istruzione e chiedere il paraggiamento con quelli ordinati negli articoli precedenti, adempite le prescrizioni stabilite dalla Legge.



Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato
per la Pubblica Istruzione,
Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione
è autorizzato a presentare al Parlamento Nazionale un Progetto di Legge concernente
il pagamento dei sussidi e delle scuole tecniche nelle Provincie
e a sostenere la discussione. —

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente
Decreto. —

Dato a Torino, addì 27. Novembre 1864.

Vittorio Emanuele

Vittorio



Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico:

Il Nostro Ministro predetto è autorizzato a ritirare il Progetto di Legge stato presentato al Parlamento Nazionale, concernente:

- Le modificazioni alla Legge comunale e provinciale del 23- Ottobre 1859.

Il Nostro Ministro (della pubblica Istruzione) è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino - A di tre novembre 1864.

[Handwritten signature]

Natali

5

371
22

Ministero della pubblica istruzione

Statistical

Nota ^{Tavola} numerica dei Licei esistenti nel Regno e degli alunni che li hanno frequentati nell'Anno Scolastico 1862-63.

	Provincie	Licei			Numero degli alunni	Osservazioni
		Governativi	non governativi			
			maschili	non maschili		
1	Abruzzo Ultra I	1	"	"	48	
2	Abruzzo Ultra I	1	"	"	30	
3	Abruzzo Ultra II	1	"	"	18	
4	Alessandria	2	2	1	183	
5	Ancona	1	"	2	37	
6	Arcore	1	"	"	31	
7	Ascoli	1	"	"	19	
8	Basilicata	1	"	"	37	
9	Benevento	1	"	"	18	
10	Bergamo	1	1	2	115	
11	Bologna	1	"	"	70	
12	Brescia	1	1	2	119	
13	Castellano	1	"	"	45	
14	Calabria Ultra I	1	"	"	24	
15	Calabria Ultra I	1	"	"	32	
16	Calabria Ultra II	2	"	"	42	
17	Calpanisetta	1	"	"	13	
18	Capitanata	1	"	1	58	
19	Catania	1	"	"	81	
20	Como	1	"	2	142	
	Segue	22	1	8	1,163	

N.º Ordine	Provincia	Sicilia			Municipi	Osservazioni
		Governatori	non governatori			
			paraggiati	non paraggiati		
	Siponto	22	4	87	1,163	
21	Cumona	1	"	2	133	
22	Cuneo	2	" 1	"	156	
23	Davosa	1	"	"	23	
24	Diano	2	" 1	"	216	
25	Dorio	1	"	"	24	
26	Genova	2	"	"	175	
27	Grignani	1	"	1	34	
28	Grosseto	"	"	"	"	
29	Livorno	1	"	"	35	
30	Lucca	1	"	1	95	
31	Maratea	1	1	"	86	
32	Massa	1	"	"	14	
33	Messina	1	"	1	104	
34	Milano	3	"	1	398	
35	Modena	1	1	1	167	
36	Molise	1	"	"	30	
37	Napoli	1	"	2	75	
38	Noto	1	"	"	20	
39	Novara	2	"	1	140	
40	Palermo	1	"	"	17	
41	Panna	1	"	"	162	
42	Paria	1	"	"	123	
43	Pesaro	"	1	1	24	
44	Piacenza	1	"	"	53	
45	Pisa	1	"	"	102	
46	Porto Maurizio	1	"	"	34	
47	Principato Citra	1	"	"	30	
	Segue	53	9	27	3,633	

N.º di Provincie	Provincie	Sicilia			Numero Popolazione	Osservazioni
		Governativi	non governativi			
			Municipali	non municipali		
	Siracusa	53	9	27 19	3,633	
48	Principato Ultra	1	"	"	15	
49	Marina	1	"	3	79	
50	Messina	1	"	1	95	
51	Mazara	1	"	"	58	
52	Mazara	1	"	"	41	
53	Mazara	1	"	"	21	
54	Terra di Mazara	1	1	2	183	
55	Terra di Mazara	1	"	1	26	
56	Terra di Mazara	1	"	"	22	
57	Mazara	3	2	1	345	
58	Mazara	1	"	"	20	
59	Mazara	1	1	"	74	
	Totale	67	12	33 31	4,612	

Ginnasii

1863
76

N. di Ordine	Province	Ginnasii			Numero degli allievi	Osservazioni
		governativi	non governativi pareggiati	non pareggiati		
1.	Abruzzo Citeriore	1	"	"	51	
2.	Abruzzo Ulteriore I	1	"	"	77	
3.	Abruzzo Ulteriore II	1	"	"	74	
4.	Alessandria	5	1	2	654.	
5.	Ancona	"	1	4	252.	
6.	Arezzo	"	7	"	672	
7.	Ascoli	"	1	3	94	
8.	Basilicata	1	"	"	10.	
9.	Benvenuto	1	"	3.	116	
10.	Bergamo	1	4	2	421.	
11.	Bologna	"	1	4	333.	
12.	Brescia	1	4	2	372	1 par. nel 63
13.	Cagliari	3	"	6	569	
14.	Calabria Citeriore	1	"	"	101	
15.	Calabria Ulteriore I.	1	"	"	84	
16.	Calabria Ulteriore II	2	"	"	130	
17.	Callianissetta	3.	"	4	192	1 - gov. nel 63 -
18.	Capitanata	1	"	1	167.	
19.	Catania	4	1	"	360.	2 - gov. nel 63
20.	Como	1	4	5.	420	
21.	Cremona	1	2	3	581.	
22.	Cuneo	6.	"	6	672	
23.	Ferrara	"	1	"	88.	
24.	Firenze	"	7	"	961.	
25.	Forlì	"	1	4	132	
26.	Genova	2	6	4	934	
27.	Girgenti	3.	"	3	208	2 gov. nel 63
28.	Grigolo	"	3	"	67.	
29.	Livorno	"	2	"	167.	
30.	Lucca	"	4	"	346.	
31.	Macerata	"	1.	2	93.	
Da riportare		40	51	58	9,381	

N. di Ordine	Province	Ginnasii			Numero degli Allievi	Osservazioni
		governativi	non governativi paragogici	non paragogici		
32.	Modena	40	51	58	9,381	5.
33.	Modena	1	4	5	354	
34.	Milano	5	"	4	421.	3 gov. nel 63 -
34.	Milano	3	2	5	1,208.	
35.	Modena	1	8	"	706.	
36.	Modena	1	"	"	71.	
37.	Napoli	2	"	"	170.	
38.	Napoli	3	"	1	283	
39.	Novara	4	2	3	618	
40.	Palermo	5	"	"	630	2 gov. nel 63
41.	Parma	"	5	"	321	
42.	Parma	5	"	"	547	
43.	Pesaro	"	2	4	217	
44.	Piacenza	"	6	"	316.	
45.	Pisa	"	2	"	258	
46.	Porto Maurizio	3	"	"	237	
47.	Principato Ulteriore	1	"	"	42	
48.	Principato Ulteriore	1	"	1	99	
49.	Ravenna	"	4	"	127	
50.	Reggio	1	10	"	690.	
51.	Sassari	3	"	2	317.	
52.	Siena	"	10	"	483.	
53.	Sondrio	1	1	2	112.	
54.	Univ. di Bari	1	1	1	214	
55.	Univ. di L'avoro	2	"	1	181.	
56.	Univ. di Napoli	1	2	1	329	
57.	Urbino	6	7	9	1717.	
58.	Urbino	3	"	"	145.	2 gov. nel 63
59.	Umbria	"	1	14	310.	
Totale		93	115	111	20,373	12 gov. nel 63 -

Signor

Signor P. F. in quando il Ministro dell' Interno rassegnò alla Camera la proposta di modificazioni alla Legge comunale e provinciale, per che la istruzione secondaria classica e tecnica sarebbe passata dallo Stato alle provincie (legg. XLV. e XLVII. 5.) era intendimento del Ministero che si avesse a presentare altro apposito progetto di Legge per Dichiarare particolarmente gli obblighi delle provincie relativi a questo ramo di

insegnamento e regolare le elezioni
e quarentigie dei professori, l'ordine
degli studi, degli esami, delle licenze,
tutte le parti in somma che disposte
non senza qualche divario, per le leggi
vigenti in diverse parti del territorio
voglionsi unificare e insieme adattare
al nuovo sistema di amministrazione
provinciale. Fu riconosciuta la necessità
di così fatta Legge non meno dal Ministero
che dallo Ufficio centrale della Camera
e dalla Commissione di Istruzione
pubblica nominata per Decreto del 22
Marzo 1863. Quest'ultima ne pose
a studio il progetto e l'ha compiuto
non è guari.



MINISTERO

1865

ISTRUZIONE PUBBLICA

L. C. 6782

2

Stringendo intanto il tempo di presentare i bilanci de' vari Dicasteri per l'anno 1865, il Ministero si deliberava a compilar quelli prendendo per base il supposto che fosse promulgata innanzi il 31 Dicembre 1864 la novella Legge comunale e provinciale. Perocchè tardava al Ministero di dar principio a quella riduzione delle spese nazionali la quale sarebbe non ultimo tra gli utili effetti sperati dalla nuova Legge provinciale; e ragion voleva non si differisse di un altro anno la presunta economia. Questo partito però preso dal Ministero l'ha dissuaso dal proporre lo speciale progetto che pria

divisava su la istruzione secondaria.
E veramente, fornito già il mese di
Maggio senza che si fosse incominciata
nella Camera la discussione della Legge
provinciale e comunale, come sperare
che nei sette mesi rimanenti fosse
ultimata quell'altra su la istruzione
secondaria? E senza questa, come
mandare ad effetto il passaggio di
quel ramo di insegnamento alle
province e con esso il risparmio che
può dar per gli accennati motivi,
principiare con l'esercizio 1865? Il
Ministero dunque ha creduto savi
consiglio di scindere quel corpo di
ordinamenti che dovea comporre il

MINISTERO

ISTRUZIONE PUBBLICA

PROLOGO

ripetuto progetto di legge, inserendo nella provinciale e comunale quei pochi provvedimenti essenziali, senza che non potrebbe aver luogo il passaggio, e chiedendo con essi l'autorità di prescrivere per Decreto reale quegli altri più tosto regolamentari che legislativi, i quali sieno, per così dire, il corollario dei primi e adattino alla nuova condizione amministrativa dell'insegnamento secondario le norme dettate quando esso apparteneva direttamente allo Stato.

Ho dimostrato i motivi che hanno consigliato il primo Articolo delle Aggiunte e ben prometterla

presente distribuzione ed economia delle Scuole secondarie, che è disuguale, sia per la ~~diversità~~ delle leggi che la stabilivano nelle varie parti del Regno pria delle ammissioni e sia per le vestigia di ordini anteriori le quali rimangono in quelle medesime leggi.

Così il numero de' Licei governativi è maggiore di quel delle province, non solamente per che ad alcune città non basta un Liceo solo, ma ancor per che in alcune province dell'antico Stato si sono mantenuti i Licei esistenti pria, che fosse promulgata la Legge del 13. Novembre 1859, la quale prescrivea che in ciascuna provincia fosse almeno un Liceo governativo.

MINISTERO
DELLA P. U. S. P.
1860

Liceo governativo.

M. M.

Le Leggi del 12 Febbraio 1860 nell' Emilia, del 10 Febbraio 1861 nella Umbria, del 6 Novembre 1860 nelle Marche, del 10 Marzo 1860 nella Toscana, del 10 Febbraio 1861 nel Napoletano e del 17 Ottobre 1860 in Sicilia seguirono con pochissimo ritardo in questo particolare la Legge del 13 Novembre 1859. I Licei governativi sono 67, perocchè due provincie per la piccolezza e le condizioni speciali, nel son prive ed all' incontro otto hanno piu di un Liceo, cioè Alessandria, Calabria ultra II.^a, Cuneo, Firenze, Genova e Novara, due per ciascuna.

I (Grosseto e Pesaro)

Milano e Torino tre, cioè due per
ciascuna in città ed uno altrove.)

Maggiore la disparità quanto ai
Ginnasii. La legge del 13 Novembre
1859, dettata per le antiche provincie e
per la Lombardia, manteneva a carico
dello Stato i Ginnasii che l'eran prima
i quali sommano a trentasei nelle
antiche provincie, a nove in Lombardia.
In Sicilia furono dichiarati governativi
i Ginnasii, la più parte da istituirsi,
in ciascun capoluogo di provincia o di
circondario e in ciascun Comune che
passasse le 20 mila anime (Art. 19
del Decreto dittatoriale 17 Ottobre 1860).
Ma nelle provincie napoletane

12

1861

MINISTERO
PUBBLICO

UFFICIO

1

1

i Ginnasii furono aggiunti a' Licei e per lo più unco' a' Convitti, e serbati di fatto a' capoluoghi di provincia per l'effetto della Legge del 10 febbrajo 1861 (art. 6, 10 e seg.) dovendosi mantenere sic' il patrimonio scolastico locale e supplirne dallo Stato, ove non bastasse l'entrataf. Nell' Emilia poi, rimasero comunitativi tutti i Ginnasii, fuorchè quelli di Modena, Reggio e Massa, per quali lo Stato confiscando i beni de' Gesuiti ritenne l'obbligazione di sopporire a quelle spese. Comunitativi infine erano e sono i Ginnasii della Toscana, delle Marche e dell' Umbria.

Cio' quanto alle spese del personale.

tutto e del materiale scientifico dei Licei
e de' Ginnasii. ~~Quello~~ alle stamperie
ed alla suppellettile non scientifica sono
nani ^{carichi} a carico del Comune nelle antiche
province e in Lombardia (articolo 201
della Legge 13 Novembre 1859) al
par che nell'Emilia nelle Marche
e nell'Umbria. In Sicilia il Comune
deve anco fornire (Artic. 32 del Decreto
pro dittatoriale del 17 Ottobre 1860) gli
stipendii de' servienti e la suppellettile
scientifica. Le spese d'ogni maniera
per i Licei e Ginnasii della Toscana
si forniscono dallo Stato (Art. 29 della
Legge 10 Marzo 1860) e quelle delle
province Napoletane dai patrimoni

675
locali con supplemento dello Stato, siccome
si è detto trattando del personale.

Altra differenza si nota in
ordine alle tasse scolastiche de' Licei
e Ginnasii stabilite dall'art. 228
della Legge del 13 Novembre 1859, le
quali si riscuotono per tutto il Regno
fuorchè in Toscana e Sicilia, e danno
ad un di presso a favor dell' Erario la
entrata di L. 200,000. La Toscana
e la Sicilia ne sono esenti per effetto
delle citate leggi loro speciali.

Dico in ultimo delle Scuole tecni-
che. Di coteste scuole è una almeno
in ciascuna provincia degli antichi
Stati, Lombardia, Marche ed Umbria,

con la qualificazione di Scuola governativa, ma l'Erario non paga altro che metà degli stipendii, rimanendof ogni altra spesa a carico del Comune (Art. 280 della Legge 13 Nov. 1859) ed a carico de' Comuni interamente le altre Scuole tecniche, se non che si accorda loro un sussidio quando le si dichiarano pareggiate, cioè si dà agli studii di quelle lo stesso valor civile che nelle scuole tecniche governative, e ciò dopo esaminata la qualità degli insegnamenti e i titoli de' precettori. Ma in Sicilia la Legge dittatoriale del 17 Ottobre 1860 (Art. 21 e 32) ordinava una scuola

74

tecnica in ciascun capoluogo non che di
provincia, ma di circondario, e poneala
a spese del Governo, fuorchè per gli
stipendii (de' servienti) e le spese di
stanza e suppellettili d'ogni maniera,
addossate a' Comuni come per tutt'altra
Scuola secondaria. Nell' Emilia e in
Toscana le scuole tecniche sono al tutto
comunalì (Decreto 21 Gennaio 1860 e
Legge 10 Marzo 1860). Nel Napo-
litano la legge non provvede a questa
parte d' insegnamento secondario. Le
poche scuole tecniche quivi aperte lo
furono per iniziativa del Governo che
fornì (de' sussidii).

In tale condizione di cose

due partiti si presentavano da sé stessi: ragguagliare immediatamente in tutto il Reame gli obblighi (de' comuni e delle provincie che terrebbero luogo dello Stato; ovvero conservare gli obblighi attuali con la mera sostituzione delle provincie allo Stato, salvo alle provincie di alleviare il peso loro quando il volessero, posto pure un limite oltre il quale non potessero scendere; il limite appunto che mantenga sufficienti studii secondarii nei principali centri di popolazione e di civile movimento di ciascuna provincia. La Commissione istituita pel Decreto del 22 Marzo 1863 s'appigliava al primo

8

di cotesti partiti nel progetto di che sopra ho fatta menzione, proponendo: „ Art.º 1.º In ogni città capoluogo di provincia dovrà essere aperto un Liceo, un Ginnasio ed una scuola tecnica. In ogni capoluogo di circondario sarà aperto un Ginnasio ed una scuola tecnica. - Art.º 2.º Quando il numero degli alunni che frequentano il Liceo, il Ginnasio o la scuola tecnica giunga in media a 75 per ogni classe dovrà aprirsi un'altra scuola dello stesso genere nella stessa località. ».

Ognun vede qual sarebbe l'immediato effetto di cotesto provvedimento legislativo nelle Scuole secondarie. Non dico de' Licei doppi in alcuna

provincia e massime delle antiche, i quali sarebbero caduti isfatto. La perturbazione sarebbe stata assai più grave nei Ginnasii e nelle scuole tecniche, poiché di trentasei Ginnasii delle antiche province, sol - - - sarebbero stati sostenuti dalla provincia in luogo dello Stato e il rimanente abbandonati a se stessi ovvero ai comuni. All'incontro lasciando alla provincia tutto il peso attuale dello Stato con facoltà di ridurlo fino a un dato segno, si come mi è parso di proporre nell' articolo 1.º del mio progetto, potrà la provincia più matatamente considerare quali istituti

20
9

sieno da mantenere oltre i termini obbligatorii, secondo le condizioni de' Comuni ove si trovino e della amministrazione provinciale, potrà fare opportuni accordi coi Comuni, indagare i modi come supplire usando le istituzioni speciali esistenti nella provincia.

Non occorrono lunghi ragionamenti a dimostrare la convenienza dell'altro provvedimento proposto nello art. 1.º del mio progetto, cioè ragguagliare gli obblighi dei Comuni verso le province per gli stabilimenti messi a carico di queste ultime, i quali obblighi sono alquanto diversi, come sopra si è detto, in varie parti del Reame. La separazione

assoluta delle spese del personale da
quelle del materiale mi è parsa sempli-
ce al pari che giusta. Le prime alla pro-
vincia, le seconde al comune che gode
particolari vantaggi dallo Istituto e
che può con maggiore comodo e minore
spesa fornire le stanze e la suppellet-
tile. Questa misura applicata anco-
alle Scuole tecniche le promuoverà
in tutto il Regno, con utilità gran-
dissima della industria e miglioramen-
to delle condizioni morali e civili del
popolo, le quali essenzialmente dipendo-
no dal grado della cultura intellettuale.

Non ho bisogno di mostrare
la giustizia del partito, per lo quale si


19

estenderebbero a tutto il Regno le tasse scolastiche stabilite dalla Legge del 13 Novembre 1859, quando si aggiungerà che le province possano farne il piacere loro nel caso che le condizioni economiche del paese richiedessero di mutarle in qualunque modo. Le tasse scolastiche, ognuno il sa, non vanno riguardate solamente come compenso pecuniario dell'insegnamento; potendo anzi promuoverlo sia col favorire lo insegnamento privato, sia col dare incentivo alle famiglie per la riputazione che loro torna del pagare e la maggior cura che si pone in tutti i comodi che costano danari. Ma ciò che può divenire utile in un paese, produrrebbe nell'al.

tro effetto contrario, e però è bene che le
Rappresentanze municipali provveggano
a loro servizio.

La Camera
come nulla
è quanto al doppio
l'esame di acquisizione nel
secondo quello
di legge
uno a beneficio
superiore

Il passaggio dell'insegnamento
secondario alle province potrebbe in certi
casi tornare ad abbandono, ove non si
ponesse un obbligo da potersi soddisfare
si con abbondanza, ma non mancare ^{già mai}. Questo
obbligo dato pel numero e qualità delle
scuole non basta, al certo, se non sia
accompagnato anco da quello che risguarda
di il numero e gli stipendi degli inse-
gnanti; poiché un numero ^{di persone} minore del
necessario farebbe scadere per avventura
l'insegnamento, e gli stipendi troppo
scarsi porterebbero, secondo la natura




MINISTERO

REPUBLICA ITALIANA

ISTRUZIONE

Circondari, e sopra ambo i detti rami
 d'insegnamento, Consigli provinciali
 scolastici preseduti dallo stesso Provve-
 ditore e composti de' capi de' vari isti-
 timenti d'insegnamento secondario per
 due terzi della deputazione provinciale
 e due del ^{comune}. Nelle province toscane intanto
 non sono Provveditori, nelle siciliane
 gli Ispettori provinciali fanno da Pro-
 veditori, e i Consigli provinciali scolasti-
 ci, composti nelle province siciliane come
 nelle antiche ne diversificano nel Napo-
 letano e in Toscana, dove in luogo dei
 Delegati di pubblica istruzione, ch'erano
 un tempo e furono soppressi nelle prime
 pel Decreto del 26. Aprile 1862, e nelle
 seconde per l'effetto della deliberazione del

T. Duranti de 26.
 Mayo 1863
 dato fuori in seguito
 in una



MINISTERO

ISTRUZIONE PUBBLICA

REGISTRO

Camera ~~e confermata dal Bilancio 1863~~,
 sono istituiti (di Consigli provinciali) pre-
 seduti dal Prefetto e composti da due
 Deputati. Alla Normina due di comune
 l' ~~apposizione~~ ^{il Div. di Liceo a quel del}
~~la~~ ^{la} ~~normale~~.
 E questa maniera di Consigli ha fatta
 buona prova e sembra migliore assai di
 quella che risulta dalla Legge del 13 Nov.
 1859, poichè l' autorità del Prefetto e
 di ~~Delegati della Provincia e del Comune~~
~~se~~ esercita salutare influenza sui Comu-
 ni che adempiono più esattamente e
~~proporzionalmente~~ gli obblighi loro, quanto
 all' istruzione elementare, e soglie quasi
 litigio e quegli urti pur troppo frequenti
 tra le autorità scolastiche e i profes-
 so-
 ri.

I municipi
 e tra quelli e i

REGIA

MINISTERO

ISTRUZIONE

Pertanto mi è parso comporre nel
proposto modo i Consigli scolastici
provinciali.

Da un'altra mano, mutandosi
da reggimento diretto in mera vigilanza
l'autorità governativa sullo insegna-
mento secondario, non è più necessario
l'ufficio dei Provveditori e de' loro Se-
gretari. Basta un Ispettore, coadiu-
vato in alcune province più vaste e
popolose da un sotto-Ispettore. Il
primo sarebbe in certo modo da riguar-
darsi come un Consigliere di Prefettura
per le cose della istruzione pubblica.
L'azione di lui sotto l'autorità del
prefetto riuscirebbe più efficace e la sua

19
presenta nel Consiglio provinciale scola-
stico darà (di certo quell'utile direzio-
ne ed impulso che viene da in funzione
specievolmente addetto a un ramo di am-
ministrazione.

In questo ordinamento io mi
sono uniformato in parte al progetto
della Commissione e in parte no. Ho
seguito il principio da me preferito a
qualunque altro fin quando entrò al
Ministero, e preferito ancor dalla Com-
missione, la quale propone all' art 16:
" La sorveglianza sull'andamento
" delle Scuole si esercita nell'interes-
" se della Legge dal Prefetto e da
" un Ispettore nominato dal Re".

DETTA

ACIPELO

1871

Ma ho creduto di aggiungere, come si
disse dianzi, in alcune province un
sotto-Ispettore. Di più non mi è par-
so conveniente di stabilire per l'am-
ministrazione delle Scuole secondarie
una Deputazione provinciale nominata
dal Consiglio provinciale e investita
per legge di particolari attribuzioni,
nella quale entrasse senza voto delibera-
tivo l'Ispettore Regio. Migliore parte
to mi è parso lasciare liberissima la
provincia nella scelta sì degli ordini
come delle persone, con che reggere ed
amministrare le sue proprie scuole
secondarie. Al tempo stesso ho creduto
che separando assolutamente l'ammi-
nistrazione dalla vigilanza, data la

MINISTERO

ISTRUZIONE PUBBLICA

1859

prima alla provincia, la seconda al Governo, non bastasse dalla parte del Governo di provvedi il Prefetto, l'Ispettore e in alcun luogo ancor il sotto-Ispettore, ma dovesse aggiugnersi il Consiglio provinciale scolastico incaricato sì per le scuole secondarie come per le normali (e elementari di attribuzioni disciplinari dichiarate negli art. 41 a 44, 205, 209, 229, 248, 332, 335, 337, 341, 351, 366 Della Legge del 13 Novembre 1859, i quali saranno opportunamente modificati e adattati al nuovo ordine di cose, secondo la proposizione fatta all'art 5.

Non è da pretermettere che ri.

manendo sotto lo impero della presente
legislazione l'insegnamento elementare
e il normale, sarebbe impossibile sop-
primere il Consiglio provinciale scola-
stico, e questo rimanendo, non va creato
nella provincia un altro Corpo Deliberan-
te con attribuzioni affini.

Sull' articolo 4.^o mi occorre di
rassegnare soltanto alla Camera essersi
proposto al passaggio il termine del
primo Novembre 1865, perchè il mu-
tamento segua a principio d'anno sco-
lastico. I fondi addetti al manteni-
mento delle scuole secondarie secondo
l'ordine attuale ed a sussidio secondo
il novello che si propone, sono ragionate



MINISTERO

ISTRUZIONE PUBBLICA

UFFICIO

appunto nell'ipotesi di questo termine
del 10 Novembre nei Capitoli
del Bilancio ordinario pel 1865 già
rassegnato alla Camera.

Or Dirò dell'articolo 5 del
le aggiunte, col quale domando la
facoltà di disporre per Regolamento
approvato con Decreto Re. di quanto
risguarda l'ordinamento degli studi
secondari e i provvedimenti relativi al
personale dei professori e alla Disci-
plina scolastica. Cominciando dall'or-
dine degli studi farò in primo luogo
considerare che convenga determinarlo
per regolamento anzi che per legge, per-
tutto tanto comodo e utile nelle dispo-

± a che in
parte provveda
la legge di 13.
novembre 1859.

zioni minori della legislazione, quanto
pericoloso nelle fondamentali e gravi,
partito utile, anzi necessario, là dove i
mezzi che condur(debbono allo scopo
della legge non sono per anco da ge-
nerale consentimento, nè da lunga
esperienza confermati. Tale per certo
il sistema dell' insegnamento secondario.
I bisogni della società moderna e i progressi della scienza hanno
talmente ampliato e modificato lo
insegnamento secondario che lo si può
dir nuovo in Europa e nuovissimo
in Italia. Noi veggiamo pertanto
oltre le alpi nazioni civili metterlo
a sperimento, studiarlo, riformarlo

sovente, e niuna che si vanti di avergli
dato aspetto definitivo. Noi stessi avendo
lo riformato in casa nostra sugli esem-
pi (di fuori, ci accorgiamo che non
soddisfaccia ai desideri nostri) e com-
prendiamo la necessità di tentare e
studiare come meglio lo si adatta.

Per venire a considerazioni
più particolari e da rassegnare alla
Camera che nell'ordinamento degli
studii secondarii quale risulta dalla
Legge del 13 Novembre 1859 e da' con-
secutivi Regolamenti due parti ri-
chiedono pronta riforma a giudizio
degli uomini versati in questa ma-
teria, giudizio espresso a voce e per

le stampe con tale consentimento da potersi tenere quasi come la risultante dell'opinione pubblica. Voglio dire il corso degli studi secondari classici e quello che nella Legge del 1859 è stato chiamato delle Scuole tecniche, al quale lascieremo questa denominazione, perchè non monta far guerra alle parole quando esprimono un significato ormai noto e tenuto ed ammesso nelle nostre Leggi.

Il corso classico di otto anni, dei quali cinque nel Ginnasio, e tre nel Liceo, è troppo lungo, troppo stivato di insegnamenti, (dove i giovanetti con danno loro e delle famiglie sono

17
ritenuti nelle scuole più che non sia
necessario e al tempo stesso costretti a
prendere lezioni su molte più matet-
rie che studiare non possano con profitto,
cioè rendere gli insegnamenti propri
loro proprio. L'effetto è, come a tutte
le leggi che richieggan soverchio si trova
modo di scampo, e che sovente si ab-
brevia il corso con false apparenze di
insegnamento privato e con altri sotter-
fugi; e che allo studio delle Dottrine
prescritte si sostituisce un lavoro più
meccanico che intellettuale, si cacciano
a monte i programmi di esame per
dimenticarli con la stessa rapidità
con che si sono appresi, e si esce

fuori dai Ginnasi e Licei assai mal
provveduti. Pare che minore ambizio-
ne di certe dottrine, ^{ci condu} varrebbe al dop-
pio fine di abbreviare il corso a sette
anni, cioè 4 in Ginnasio e 3 in Liceo
e dar a' comunali intelletti ^{un cibo}
che e' lo possano digerire. Per esempio,
si potrebbe studiar meno il latino nei
Ginnasi come ne' Licei e sopprimere
al tutto il greco nei primi, serbandone
gli elementi a' Licei. E così avrem-
mo giovani non solamente piu' dotti
nelle altre parti delle scienze e delle
lettere, ma ancor meglio disposti a
profittare nelle lettere latine e nelle
greche quando seriamente si parano

a coltivarle:

Quanto alle Scuole tecniche e da far anche una importante riforma nella qualità (ed ordine) degli studi, aggiungendo un anno di corso ai tre prescritti al presente, in guisa che la Storia moderna abbia maggiore sviluppo e si dia il necessario insegnamento della lingua generale. Ma queste son materie di Regolamento, amiche la Legge del 13 Novem. 1859 abbia preso in parte ad ordinarle. Io ne ho fatta menzione per questo solo motivo ed anche per giustificare i mutamenti proposti nella Tabella A quanto al numero de' Professori.

Rimane poi ad armonizzare col nuovo ordinamento le attribuzioni de' Consigli provinciali scolastici, e le norme da seguire per gli studi, gli esami, i passaggi di classe e le licenze liceali, ho chiesto senza timore la facoltà di provvedervi per Regolamento approvato con Decreto reale, pel doppio motivo che di natura loro piuttosto materia da Regolamento che da Legge, e che non si tratta di dettare i provvedimenti ma di farne quasi una novella compilazione.

Noi pure bene di presentarsi alla Camera insieme con la proposta degli articoli addizionali i quadri statistici de' Licei de' Ginnasii e delle Scuole tecniche del Regno e il progetto di Legge che ho presentato la Commissione di cui ho l'onore.

N.º 8. D

Modificazioni
alla legge comunale e provinciale
del 23 ottobre 1899
proposta dal Ministro dell'Istruzione
pubblica / Amari /
nella tornata del 16. Giugno 1901.

Pi. gran. premura

1/1/56

Articolo 1.° La spesa che finora ha fornita lo Stato per i Licei, i Ginnasi e le Scuole tecniche non esclusi i Licei ginnasiali e quelli che abbiano convitto, sarà a carico della rispettiva provincia.

Le rendite proprie degli Stabilimenti di tal natura e le quote dovute ai medesimi a qualunque titolo dai Comuni, torneranno ad alleviamento delle provincie, le quali amministreranno le rendite.

In ogni modo ciascuna provincia dovrà avere un Liceo ed una Scuola tecnica, e tenere un Ginnasio ovvero una scuola tecnica in ciascun circondario, quando non sia provveduto dai comuni, o con particolari istituzioni a così fatti stabilimenti.

Potrà la provincia accrescere le cattedre e gli stipendi, unire in un sol corpo il Liceo e il Ginnasio del capoluogo, e questo o entrambi alla scuola tecnica ridiare ad uno i licei della provincia o i ginnasi di ciascun circondario, ed arco fare consorzio con altre provincie per lo mantenimento di un liceo comune.

I locali ed il materiale di ogni maniera per i licei, i ginnasi e le scuole tecniche, saranno per tutto il regno a carico dei comuni.

Le disposizioni contenute nell'art. 228. della legge 13. Novembre 1859. su le tasse scolastiche sono estese a tutto il regno. Le tasse attribuite allo Stato dalla Tabella annessa al detto articolo di Legge, sa-

ranno perceute dalla provincia, la quale potrà accrescerle, diminuirle o sopprimerle.

Articolo 2.º - Il numero e lo stipendio dei professori non sarà minore di quello fissato nella tabella A.

Le cattedre saranno conferite per concorso. Il concorso per esame o per titoli avrà luogo davanti ad una Commissione di cinque membri designati dal Ministro tra i Professori dell'Università regia più vicina al capoluogo della provincia.

La scelta sarà fatta dal Consiglio provinciale nella persona di uno dei concorrenti riconosciuti idonei dalla Commissione esaminatrice.

Saranno eligibili senza concorso gli alunni delle Scuole normali superiori che abbiano ottenuto il diploma di idoneità all'insegnamento.

I titolari dei Ginnasi e dei Licei e delle Scuole tecniche non possono essere né sospesi, né rimossi dai loro uffici se non per gravi ed accertate irregolarità di condotta e per le cause che a titolo dell'art. 106 della legge del 13. Novembre 1859. possono dare luogo alla sospensione o rimozione dei Professori delle Università.

La sospensione o rimozione deliberata dal Consiglio provinciale non avrà effetto senza Decreto del Ministro della pubblica Istruzione conforme a parere che avrà dato il Consiglio Superiore di Istruzione pubblica, dopo esaminati i mezzi di difesa che potesse proporre l'accusato verbalmente e per iscritto.

Articolo 3° - Il Prefetto vigilerà su l'andamento della istruzione secondaria ed elementare, assistito in ciò dai regi Ispettori di studi e dai Sotto-Ispettori, il cui numero, grado e stipendio è fissato nella tabella B. Lo stipendio degli Ispettori e Sotto-Ispettori regi sarà a carico dello Stato. Costi Ispettori terranno luogo degli attuali Provveditori, Ispettori provinciali ed Ispettori di circondario che rimangono soppressi, salvo alla provincia di provvedere dal suo canto alla ispezione dello insegnamento elementare nella provincia o nei circondari.

I Consigli provinciali scolastici saranno composti del Prefetto o di chi ne compia le veci, presidente dell'Ispettore scolastico regio, di due membri che nominerà il Consiglio provinciale e di uno che nominerà il Ministro della pubblica Istruzione.

La provincia provvederà nel modo che stimerà più opportuno alla direzione dell'insegnamento secondario ed alla ispezione delle scuole elementari, sia nella intera provincia o sia nei circondari.

Il Prefetto, inteso il Consiglio scolastico, provvederà di ufficio in caso di inadempimento degli obblighi imposti dalla presente legge, sia alla Provincia o sia ai Comuni per l'insegnamento secondario o per l'elementare. Si procederà a questo nel modo che è prescritto all'artic. 136. della presente legge col rimedio preveduto nell'artic. 137.

Articolo 4.º - Il passaggio degli stabilimenti d'istruzione secondaria dallo Stato alle province ed il nuovo ordine di vigilanza governativa stabilito nell'articolo precedente avranno luogo il 1.º Novembre 1865.

Articolo 5.º - Verrà regolamento approvato per Decreto Reale di generalità entro i limiti della tabella A la quale qualità degli insegnamenti obbligatori per le province, le attribuzioni dei Consigli provinciali scolastici e le norme da seguirsi per gli studi, gli esami, e i passaggi da una all'altra scuola e le licenze liceali.

Tabella A

2/52

Minimare dei professori e degli stipendi

Licei

4. Professori ordinari	L	1800.	"	L	7200.	"
2. Idem reggenti		1500.	"		3000.	"
Macchinista e bidello		600.	"		1200.	"
					L 11400.	"

Ginnasi

3. Professori ordinari	L	1600.	—	L	4800.	"
2. Idem reggenti		1300.	"		2600.	"
Incaricato di aritmetica		1200.	"		1200.	"
Bidello		500.	"		500.	"
					L 9100.	"

Scuole tecniche

2. Professori ordinari	L	1600.	—	L	3200.	"
2. Idem reggenti		1300.	"		2600.	"
4. Incaricati		900.	"		3600.	"
1. Bidello		500.	"		500.	"
					L 9900.	"

Totale L 30400. "

Tabella B

Ispettori e Sotto-Ispettori delle Scuole secondarie ed elementari

Ispettori di 1. ^a classe	8	a	L. 4000.
— di 2. ^a	16.	a	" 3500.
— di 3. ^a	<u>35.</u>	a	" 3000.
	39.		

Sotto-Ispettori

— di 1. ^a classe	10.	a	L. 2000.
— di 2. ^a	20.	a	" 1800.
— di 3. ^a	<u>29.</u>	a	" 1500.
	59.		<u>279.000.</u>

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica Istruzione,
 sentito il Consiglio dei Ministri,
 abbiamo risoluto e decretiamo:

Articolo Unico.

Il suddetto nostro Ministro per la pubblica Istruzione
 è autorizzato a presentare al Parlamento, di accordo
 col nostro Ministro per l'Interno l'annesso progetto di
 articoli aggiuntivi alla Legge Provinciale e Comunale
 riguardante l'impiegamento secondario.

Fatto a dì Maggio 1864

Vittorio Emanuele III

di mano *[Signature]*



Il vostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari dell'Interno è incaricato di
presentare al Parlamento il qui unito progetto
di Legge concernente Modificazioni al Titolo 1^{mo}
della Legge Comunale e Provinciale del 23 Ottobre
1859.

Qgli ne svolgerà i motivi e sosterrà in Nome
Vostro la Discussione.

Firenze addi 17 Aprile 1867.

avuto
Pignatelli

Acc. Pignatelli

1

29

I.

Art. 3^o del Decreto 9. Ottobre 1861.

Art. 4. La modificazione di questo
articolo è fatta nel senso del 4^o
Decreto del 9. Ottobre 1861. con il
progetto della Commissione

II.

Progetto della Commissione Art. 2.

Art. 12. Quest' articolo ha di giunta il
primo alinea, che stabilisce una cate-
goria di più nel comparto dei Consi-
glieri assegnati a ciascuna Comune,
e che propone la Commissione

I.

Art. 11.

Se il Prefetto è assente od indigros-
so, ne fa le veci il Consigliere del
Prefettura che sarà a ciò espressas-
mente destinato per regio Decreto.
Nei casi di prolungato impedi-
mento od assenza ed in quelli
di vacanza, potrà essere con tale
Decreto provveduto per una reg-
genza temporanea.

Art. 12.

II.

Il Consiglio è composto di: 80.
membri nei comuni che hanno
una popolazione superiore a
150,000 abitanti;
Di 60 membri nei comuni che
hanno una popolazione eccedente
i 60,000 abitanti;
Di 40 membri in quelli la cui
popolazione supera i 30,000 abi-
tanti;
Di 30 membri nei Comuni la
cui popolazione supera i 10,000
abitanti;
Di 20 in quelli che supera i 3,000

III.

Art. 13. Per coerenza alla modificazio-
ne fatta all' art. precedente, è stato
necessario aggiungere con alcune am-
pliazioni a questo dispendio che nei Co-
muni nei cui Consigli si componeva di 80
membri, la giunta per il 10. capi portan-
do la proporzione stabilita nei nu-
meri seguenti.

Per maggior chiarezza di intenzio-
ne, tutto l' articolo è stato ripreso, in-
vece però alterando le disposizioni in ot-
tima la stessa essenza.

IV.

Art. 5. della legge Minghetti

Articoli Aggiunti = Dopo l' art. 13 si farebbe
se aggiunti quattro altri articoli che con-
tengono disposizioni nuove alla legge
del 1859. Queste disposizioni mirano a
due fini: il primo è dar modo ai
piccoli Comuni di aggregarsi senza
pregiudizio dei loro particolari interessi;
il secondo è abolire le frazioni che

di 15 negli altri.

E di tutti gli eleggibili, quando il
loro numero non raggiunga quello
di sopra fissato.

III

Art. 13.

La Giunta Municipale si compo-
ne, oltre il Sindaco, di:

- a. 10. Capiposti nei Comuni che hanno
una popolazione superiore a 1000
- b. altrettanti; 8. nei Comuni che ne hanno
più di 60,000. 6. nei Comuni che
ne hanno più di 30,000;

di negli altri.

Nel primo caso si saranno 6.
supplementi, nel secondo 4, negli
altri casi 2.

IV.

Art. aggiunto

I Comuni qualunque sia
la loro popolazione, possono
Per ed ottenere un Decreto Reale
che li aggreghi in un solo.

Tale aggregazione può essere d'ac-
cordo con loro condizioni esistenti
al modo di conservare e di godere
le rispettive proprietà, e erogare

e indichino il voto degli interessati, e pure con decreto quello aggregati fra loro per formare un solo Comune o per riunirsi a Comuni vicini, anche riguardo alle circostanze locali.

Tale aggregazione peraltro non pregiudichi, oltre alla conservazione ed all'uso delle rispettive proprietà dei Comuni aggregati.

Articolo aggiunto.

Ogni Comune murato potrà essere stato o ampliato il territorio esteso ed esteso indicato nell'articolo precedente.

Art. 8. Legge Minghetti.

Art. 10. Legge Minghetti.

Art. 11.

V.

V.

Art. 11. Questo articolo contiene un principio affatto diverso da quello che ispirava la legge del 1859. Mentre in questa il diritto elettorale era conferito soltanto a quei cittadini che pagavano una certa quota d'imposta, relativa alla impostanza del comune, ed era ridotto dal numero delle porte, si vorrebbe ora estendere questo diritto alla universalità dei contribuenti, tolto il ruolo dei contributi di

I consiglieri comunali sono eletti da tutti coloro che avendo l'età di 21 anni compiuti e godente dei diritti civili, sono iscritti sul libro dei ruoli della Contabilità diretta del Comune.

resto pieno le liste elettorali. Se ragio-
 ni e quelle radicali mutavano pure
 molte e si sono vedute. ha principale
 e si considero: il Comune come una com-
 munita di cittadini, tanto che alcuni
 que contribuono anche in pieno le prime
 parte alle spese comunali. allora d'altro
 e influenza nell'amministrazione col-
 l'elezione quelli che debbono essere il
 governo. Era la ragione principale per
 addurre quella e aprire piu largo campo
 a tutte le influenze legittime e si vede
 se difficile per una via ingovernabile. E
 restringe il diritto, tanto piu facile
 quanto e piu ristretto il numero degli
 elettori.

VI.

Art. 15. e 16. Annullato il principio
 del diritto elettorale della universalita'
 dei cittadini, questi due articoli non
 hanno piu ragione e debbono essere
 soppressi.

Art. 17. legge di riforma) VII.

Art. 18. Al quest'articolo si puo
 fare una giunta la quale non ha
 altro scopo che di assicurare il diritto
 al voto ad ogni cittadino. E' intereso
 allora, anche nel caso in cui non
 suo proprio ma questo diritto nel tempo,
 ove quelli interesi hanno voce.

VI

Art. 15. e 16.

Soppressi per ragione dell'ar-
 gomento.

Art. 18.

VII.

Si aggiunge all'art. la seguente
 disposizione:

All'art. 17, le parole, consulente
 giudiziario e di rappresentanza
 della Pubblica Amministrazione ed in cas-
 comandata, si hen anche nelle
 costituzioni che riguardano la riforma

Art. 21.

X

Art. 21. Di questo articolo si mo-
difica soltanto la redazione per
ciò che riguarda il nuovo privilegio
elettorale.

X

Il Comune Diretto
Coloro che hanno il Comune Diretto
~~o tengono in affitto od a mezza-
ria i predj rurali, potranno far
valere pel diritto elettorale la
contribuzione pagata dalle abitazioni
e dai padroni, purchè che ne sarà di-
minuito il diritto di questo.~~

Quando il Comune Diretto,
l'affitto o la mezzoria predetta
in più persone, sarà loro ap-
plicabile il disposto dell'articolo
precedente.

XI

Art. 22. Fu aggiunta la condizione
della cittadinanza italiana agli ele-
gibili, sembrando ciò richiesto dalla
natura degli uffici municipali

Art. 22.

XI

Sono eleggibili tutti gli elettori
iscritti parimente siano cittadini
italiani, e stranieri, e come
segue.

XII

Art. 23. Si è aggiunta la Divisione
giacè nelle Stesze Comuni per tendere
e più precisa la disposizione.

Art. 23.

XII

Non possono essere contemporanea-
mente consiglieri nelle Stesze Commu-
ne, gli ascendenti e i discendenti
e come segue.

Art. 33, 34, 35, 36, 38, 42, 44.

XIII

Art. 33, 34, 35, 36, 38, 42, 44.

Nella legge del 1859. tutte le questioni elettorali erano deferite alla deputazione provinciale. Si proponeva di deferirle al Prefetto ed al Consiglio di Prefettura, e ciò per doppia ragione. Primo, perchè tutti i contribuenti siano elettori, queste questioni, scemando affari di numero e d'importanza. Inoltre dovendosi compiere le diverse operazioni elettorali in tempi determinati, le Deputazioni provinciali non si potevano adattare che raramente, ed per conseguenza per risolvere i casi e reclami. Finalmente è da notare che non poche delle materie deferite nei suddetti articoli alle Deputazioni, non sono vere e proprie controversie, ma piuttosto questioni di autorità, che è conveniente che siano decise dal Prefetto. In ogni caso poi, fino ad ogni volta che si trattava dell'ordine dei terzi, si agiva di diritto ai tribunali ordinari, ed non sembra che possa tenersi l'arbitrio per parte dell'autorità governativa.

Alla Deputazione Provinciale viene sottoposto il Prefetto ed il Consiglio di Prefettura per decidere i casi e ricorsi relativi alla materia elettorale, salvo l'azione ai tribunali ordinari, ed così negli art. 36, 37, 38, 39.

Art. 41. In questo e negli altri articoli notati, all' Esattore si propone di aggiungere il Tesoriere Comunale, sia perche anche ai termini della legge del 1859, si suggeriva la sua nomina, sia perche in alcuni Comuni del Regno accadeva talvolta che per mancanza di consenso, non si era potuto di pregiudicare la questione della loro esistenza ulteriore, che dovrà essere definita dalla legge sulla creazione delle imposte.

Art. 45. La legge del 1859 non aveva alcuna altra maniera di voto tranne la personale dell'elettore. Con la disposizione che si vorrebbe introdurre al detto art. si ammette il voto anche per scheda sigillata, ma ogni voto dell'elettore non può essere in persona o recato da altri, e ogni scheda deve essere usata dalla legge.

In questo articolo si in tutti si suggeriscono cioè 31 - 41 - 115 - 118 - 119 - 121 - 122 - ove si no nominati i nominati delle Contribuzioni si aggiunge anche le parole, e i tesorieri comunali dove si fosse.

Gli elettori esercitano direttamente i loro diritti elettorali nel loro proprio nome alle elezioni. Tuttavia quelli che dimorano fuori della Provincia, o che per qualsiasi causa d'impedimento non possono intervenire all'adunanza per campo o malattia, possono mandare al loro luogo la loro scheda entro un involtino chiuso e sigillato, sul quale sia posta la loro firma, autenticata dal

Sindaco del Comune ove dimarano
o da un Notajo.

Il Sindaco conserva quest' in-
volto per consegnarlo come si ha
ricevuto al Presidente dell' Ufficio
elettorale depositario nel giorno delle
elezioni.

XVI

Art. 57. A quest' articolo si propone di
aggiungere per il caso dei man-
datari, i quali potessero non essere
perfunzionanti nella lista elettorale,
pure hanno diritto di votare in vece
dei loro mandanti.

Art. 57.

XVI

Nessuno si ammette a votare per
per la formazione dell' Ufficio
deputato, per la elezione del
consigliere se non trovasi iscritto
nella lista degli elettori appesa
nella sala e rimessa al Presidente
e non abbia regolare mandato
per rappresentare un elettore di
circolo.

XVII

Art. 59. La disposizione che si propone di
aggiungere a questo articolo, è re-
lativa all' inviluppo dell' urna elettorale
per scheda sigillata come per pro-
posito all' art. 45.

XVII

All' art. 59. si aggiunge il
seguente alinea

Quando vengono chiamati
elettori che hanno mandato
sono loro sigillata ai termini
dell' art. 45, il Presidente sigilla
l' involto in presenza degli

Scrittatori, e mette la scheda nel-
l'urna senza che sia letto, fa-
cendosi constare dal Scrivano Ves-
tale al quale viene come alle-
gato l'involto.

XVIII. XIX.

XVIII. XIX
Articolo aggiunto in seguito all' 59.

Art. aggiunto. Un nuovo articolo do-
rebbe far seguito all' 59. e l' art.
60. dovrebbe essere modificato. La
ragione di questa disposizione sta
nella necessità di far tornare le riu-
ne dell' adunanza elettorale, man-
tenendo i due appelli costituzionali es-
senti dalla legge del 1849. non an-
nunciando l'ufficio elettorale e
nominando solo degli Elettori anche
nell'intervallo fra il primo ed il
secondo appello.

Art. 34. 36. 37. Legge Minghetti.

Terminato il primo appello gli Elettori
che si sono riuniti, dichiarano il loro
Nome, fino a un'ora e restano indi-
vidualmente nell'ordine in quale si
presentano.

All' articolo 60. è sottoposto il se-
guente:

Ad un'ora dopo mezzodì, tempo
che sia già trascorsa un'ora dal
terminare del primo appello, si pro-
cede ad una seconda riunione degli
elettori che non hanno ancora votato.

Eseguita questa operazione il
Presidente dichiara chiusa la vo-
tazione.

art. 69. A questo art. si propone
 di aggiungere una disposizione
 che regoli con chiarezza i casi
 di doppia elezione sotto stesso cir-
 cuito in più mandamenti o in
 più sezioni.

art. 3. Progetto Boncompagni.

art. 72. Quest' articolo fu modificato
 nel senso proposto dalla Commissione
 nel settembre scorso la dicitura quindi-
 zioni più ricche in natura elet-
 torale, tutti uffici elettorali al Con-
 siglio Comunale, e da questo alla De-
 putazione Provinciale.

Art. aggiunto in seguito all' art. 69.

Chi fosse eletto in più manda-
 menti o in più sezioni, può
 ottenere per uno di essi nel termine
 di 8 giorni,

In difetto, la Giunta Munici-
 pale estende a forza di mandam-
 menti o la sezione che lo elet-
 to ha da rappresentare.

Negli altri mandamenti o sezio-
 ni si intendono eletti quelli che per
 avvenimento ottennero più voti.

Art. 72.

Contro alle deliberazioni prese dal
 Ufficio elettorale si ammette il
 ricorso al Consiglio Comunale, e
 da questo alla Deputazione Provin-
 ciale, la quale pronuncerà nei
 termini dell' art. 33. E pure
 aperta la via all' azione giudiziaria
 per l' articolo 36. quando la
 decisione del Consiglio Comunale ver-
 si tutta capacità legale di un
 cittadino ad essere eletto o eleg-
 gibile.

Art. 79. Questo articolo non è modificato sostanzialmente, ma se ne è fatta soltanto una redazione più chiara e più precisa.

Oltre gli interessi generali del Comune sono amministrati dal Consiglio gli interessi delle singole Borgate o frazioni del Comune, ed anche le parochie nei casi dove sostengono qualche spesa a termini di legge: come pure gli interessi di tutte le istituzioni rivolte a vantaggio del Comune e delle sue frazioni e dei rispettivi abitanti, le quali non abbiano un'amministrazione propria.

Articolo aggiunto = All'art. 79. si propone la giunta di due articoli intesi a regolare le funzioni tributarie delle frazioni del Comune e degli Aggregati, per impedire che il contratto degli interessi non degeneri in lotta di partiti.

Quando gli interessi delle frazioni o dei Parochiani siano in opposizione a quelli del Comune o di altre frazioni del medesimo, il Sindaco convocherà gli eletti delle frazioni per la soluzione di tale controversia e quali provvedono all'amministrazione dell'oggetto in controversia esse facoltà spettanti al Consiglio Comunale.

Dalle decisioni del Sindaco è appello in via gerarchica.

Articolo aggiunto al precedente.

Sarà inteso il voto del Consiglio

Art. 26. 27. 28. legge Minghetti

Art. 80 - Per indicare più chiaramente l'importanza essenziale dei Comuni, nell'amministrazione delle Parrocchie, e per risolvere le questioni che ne possono nascere, fu riformata la redazione di questo articolo.

Art. 120. legge Minghetti =

XXV

Art. 80 - Per lo stesso bisogno di chiarezza e di precisione fu modificata la redazione di questo articolo.

Comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del Comune, in quanto concerna qualche spesa per le medesime.

XXIV

Art. 80. Sono soggetti all'Esame del Consiglio i bilanci ed i conti dell'amministrazione delle Chiese Parrocchiali e delle altre amministrazioni alle spese delle quali deve sopportare il Comune in causa d'impugnazione delle loro rendite.

Il Prefetto, ed il Consiglio di Prefettura, pronunciano sulle questioni che sorgono in conseguenza di questo esame.

Art. 83.

XXV

Quando il Sindaco giurando gli altri membri della Giunta di cui si discute il conto, hanno diritto d'assistere alla discussione ammessa davanti all'ufficio, ma dovranno ritirarsi al tempo della votazione.

Nessun Dipendente municipale potrà presiedere al Consiglio durante questa discussione. Il Consiglio eleggerà un Presidente temporaneo.

art. 84 = Al meglio precisare le idee per attribuzioni dei Consigli comunali, rinvio anche l'attribuzione dei rappresentanti dei comuni tutte attribuzioni dei doveri dei loro incarichi, si propone nella redazione nuova comprenduta nel presente art.

Nell'una e nell'altra sezione il Consiglio comunale in composizione delle leggi e dei regolamenti, delibera intorno:

- 1.° Agli affitti, agli stipendi, alle rendite, e ai salari;
- 2.° Alla nomina, alla sospensione ed al scioglimento degli impiegati, dei maestri e delle maestre, degli addetti al servizio sanitario, dei tagliani, e degli ispettori e ispettrici dove sono istituiti;

La nomina del segretario non può aver luogo, finché non siano compiuti gli atti e le requisizioni prescritte con regolamento;

- 3.° Agli acquisti alla esattoria, ed al riparto dei lauti e d'anni;
- 4.° Alle alienazioni, alle azioni di credito, ai contratti per l'acquisto, vendita o costituzione di rendita perpetua, d'anni, alle transazioni sopra diritti di proprietà e di usufrutto;
- 5.° Alle azioni da promuovere o da sostenere in giudizio, alla creazione di prestiti, alla istituzione degli interessi, alle affrancazioni

- di rendite e di conti papaveri;
6. Ai regolamenti sui modi d'uso dei beni comunali, e sulle istituzioni che appartengono al Comune, come pure sulla materia di polizia municipale;
 - 7.° Alla destinazione dei beni e degli stabilimenti comunali;
 8. Alle costruzioni ed al trasporto e numero de' limitati;
 9. Al consorzio del Comune alla creazione d'opere pubbliche, ed alle spese per esse obbligatorie ai termini della Legge;
 10. Alle nuove e maggiori spese ed allo stato dei fondi di una categoria ad un altro del Bilancio;
 11. Ai dazi ed alle imposte stabilite o dal modo stesso nel interesse del Comune, ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro applicazione.

È in generale stabilito sopra tutti gli oggetti che sono proprii ed amministrati Municipalmente, e che non sono attribuiti alla Divisione o al Sindaco —

Art. 86. A questo articolo non
 si aggiunge altro che la condi-
 zione di fare in giorno diverso
 la seconda convocazione, quando
 manchi d'effeto la prima.

I Consigli comunali non possono
 deliberare se non intervenendo la
 metà dei ^{membri} membri, però alla se-
 conda convocazione che avrà luo-
 go in altro giorno, le deliberazio-
 ni sono valide qualunque sia
 il numero degli intervenuti, salvo
 l'eccezione della decisione, di cui al-
 l'art. precedente.

Art. 87. S. Minghella -

XXVIII

Art. 90. Le stesse ragioni che
 fecero cambiare la rubrica
 dell'art. relativo alle attribuzi-
 oni del Consiglio, hanno in-
 dotta a dare una maggiore
 estensione a questo che riguar-
 da le attribuzioni della giunta.

Art. 90.

XXVIII

Appartiene alla giunta:

- 1.° di fissare il giorno per l'apri-
 tura delle sessioni ordinarie e per
 le convocazioni straordinarie del
 Consiglio;
- 2.° di nominare e licenziare, sulla
 proposta del sindaco, i sergenti e
 notabili del Comune;
- 3.° di deliberare intorno alla erogazione
 delle somme stanziata
 nel bilancio per le opere impub-
 bliche, ed allo stesso da un articolo
 all'altro della stessa categoria;
- 4.° di concludere le locazioni e
 conduzioni, i contratti regi obli-

- governi per legge, o deliberati in
massima dal consiglio;
5. Di assistere agli incarichi occor-
renti per l'interesse del Comune;
 6. Di preparare i ruoli delle tasse
e degli oneri comunali generali
e speciali;
 7. Di formare il progetto del bilancio;
 8. Di proporre i regolamenti da
sottoporre alle deliberazioni del Con-
siglio;
 9. Di procedere alla regolare forma-
zione delle liste elettorali;
 10. Di partecipare alle operazioni della
leva determinate dalla legge;
 11. Di dichiarare i prezzi delle vetture
e piogge, delle bare e degli altri
piccoli di servizio pubblico per ma-
nente interesse.
 12. Di dichiarare i prezzi delle presta-
zioni d'opera de' servizij di piazza,
fontani, e simili quando non si fa
una particolare convenzione.
 13. Di promuovere le azioni popo-
lari in prima istanza.

Art. 91. Sulle deliberazioni d'urgenza prese dalla Giunta fuori dei suoi poteri ordinari, per le convenienze che si possono riferire al Consiglio per ottenere formale approvazione, e rendere intero il Prefetto.

XXX

Art. 97. Al giuramento del Sindaco si sarebbe aggiunto il giuramento dei Membri della Giunta, ciascuno dei quali alla sua volta può sostituirsi ad esercitare temporaneamente le funzioni di Sindaco.

XXXI - XXXII

Art. 99. 100. - Questi due articoli furono compilati con una maggior estensione di particolari, per meglio precisare le attribuzioni del Sindaco, come fu fatto per quella del Consiglio e della Giunta.

In caso d'urgenza la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, dandone immediata comunicazione al Prefetto, e riferendone al Consiglio medesimo nella prima adunanza. A queste deliberazioni d'urgenza è applicabile il disposto dell'art. 84.

Art. 97.

XXX

Il Sindaco prima d'entrare in funzione presta giuramento avanti al prefetto o ad un suo Delegato.

I membri della Giunta lo prestano avanti il Sindaco.

Art. 99.

XXXI - XXXII

Il Sindaco quale capo della Amministrazione Comunale
1. - spedisce gli ordini per la esecuzione del Consiglio e lo presiede;

2. - convoca e presiede la Giunta.

Municipale.

3. Propone le materie da trattarsi nelle Adunanze del Consiglio e della Giunta.
4. Esegue tutte le deliberazioni del Consiglio, tanto rispetto al Bilancio, quanto rispetto ad altri oggetti, e quelle della Giunta, e firma gli atti relativi agli interessi del Comune.
5. Stipula i Contratti deliberati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta;
6. Provvede alla esecuzione de' Regolamenti;
7. Attende alle operazioni censuarie, nel senso di quanto della Legge;
8. Rilascia Certificati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà; compie gli altri atti amministrativi attribuiti all'Amministrazione Comunale e non riservati esclusivamente alla Giunta;
9. Rappresenta il Comune nei giudizi civili ed in ogni altro caso, e fa gli atti conservativi de' diritti del Comune;
10. Sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;
11. Può impendere tutti gli impieghi e bilanci del Comune, riferendone alla Giunta ed al Consiglio nella prima Adunanza successiva a rispettiva Comparsa di Nome.

Art. 100.

Quale ufficiale del Sovvenuo è incaricato sotto la Direzione delle Centrali Superiori.

1. della pubblicazione delle leggi, degli ordini e dei manifesti Sovvenuati;
2. di tenere i Registri delle Chiese Civili a norma delle leggi;
3. di provvedere agli atti che sono incaricati della pubblica Istruzione e della igiene pubblica, gli sono attribuiti o commessi in virtue delle leggi e di Regolamenti;
4. di sorvegliare a tutto ciò che possa interessare l'ordine pubblico;
5. di un generale e complesso di atti che gli sono dalle leggi attribuiti.

Art. 2. linea 2.^a Progetto Sovvenuo unpagin.

XXXIII

Art. 100. La delegazione che fa il Sindaco de' suoi poteri d'ufficiale del Sovvenuo, ad alcuni dei Consiglieri nelle frazioni e borgate del Comune, si volle approvata dal Prefetto per ragioni evident. che non occorre sviluppare.

Art. 100.

XXXIII

I Comuni Superiori a 6000 abitanti anche grandi non fanno. Diritto in borgate o frazioni particolari deliberare d'opere riguardanti un quartiere, nel qual caso compete al Sindaco la facoltà di delegare le sue funzioni d'ufficiale del Sovvenuo a tempo degli art. 100. 100.

106. della Decretale legge e si ap-
cauti degli Aggricati prep. per gli
eleggibili; sempre col' appropria-
zione del Sindaco.

XXXIV

Art. III.

XXXIV.

Art. III. Le spese obbligatoe dei
Comuni spende il Sindaco dell' aut.
ai cui carico (comunale), solcano
spese distribute in modo preciso e com-
pinto, ed abbreviare tutti i bisogni
e le usanze, sociali e fisici della
popolazione. Per questo motivo si
propono nuove redazioni di
quest' art. importante, ed anche
aggiunge alla disposizione analo-
ga della legge del 1859.

Sono obbligatoe le spese:

1. per l' Ufficio e per l' Archivio
Comunale,

2. per gli Uffici del Segretario
e degli altri agenti ed impiegati,

3. per i servizi della riscossione
dei pagamenti;

4. per le imposte dovute dal Co-
mune,

5. per i servizi Sanitarii. Di me-
dici, chirurghi e levatrici per
inservire ¹⁸⁵⁹

6. per la conservazione del pa-
trimonio comunale, e per l' adem-
pimento degli obblighi relativi;

7. per i pagamenti dei debiti
scaduti.

In caso di litis tassano man-
giatoe nel Bilancio di fine mese, o
non da tempo in deposito fino
alla decisione della causa;

8. per la sistemazione e manutene-
zione delle strade comunali e per

le altre opere pubbliche non conformi
alle leggi;

9. per il mantenimento e restauro leggi
edifici ed acquedotti comunali, delle
vie vicine e delle piazze pubbliche,
la dove le leggi e regolamenti e
la consuetudine non provvedano dis-
tintamente.

10. Per culto e circoli, a norma delle
leggi e consuetudini;

11. per le istruzione elementare
di due gradi;

12. per l'illuminazione dove ella
sia stabilita;

13. Per la Guardia Nazionale;

14. Per l'Registrar dello Stato Civile;

15. Per le operazioni statali che
prescrive l'alta legge;

16. Per l'apportazione alla raccolta
ufficiali degli atti del fisco;

17. dell'elezioni;

18. Per quote di concorso alle spese
provinciali e comunali;

È generalmente per tutto quello
che fanno parte a carico del Comune
da speciali disposizioni legisla-
tive;

Art. 132. Le approvazioni dei regolamenti deliberati dai Consigli comunali, che la legge deferiva al Re, si propongono lasciarle al Prefetto. Perché per queste approvazioni non offendano i privilegi generali e speciali di diritto pubblico interno, è richiesto al Ministro un sindacato, che eserciterà sul parere del Consiglio di Stato, vedendo le approvazioni non essere dai Prefetti: ed è purgato generale il tempo per parte dei prefetti, vengono tutti. Il potere centrale, molto più in fatto che si ristruisce ogni parte del parere del capo della Provincia.

XXXVI. XXXVII.

Art. 133. e articolo aggiunto -
La tutela dei Comuni che la legge del 1859 dava esclusiva alla Deputazione Provinciale, si può porrebbe a dividere con esse ed

Toro sottoposte alla approvazione del Prefetto sentito il Consiglio di Prefetto.

1. i regolamenti di ordine e polizia locale attribuiti dalla legge ai Comuni;

2. I cambiamenti nella classificazione delle strade, e l'introduzione di pedaggi per le medesime;

3. I regolamenti dei laghi e delle parti comunali;

4. Le istituzioni di fiera e mercati.

Il Prefetto trasmetterà copia di tali regolamenti da esso approvati al competente Ministero, il quale, udito il Consiglio di Stato, può annullarli in tutto od in parte, o quanto fanno contrario ai regolamenti generali.

La Deputazione Provinciale approva le deliberazioni dei Consigli comunali che riguardano;

1. i bilanci dei Comuni che si levano pregiudizialmente dalle provincie;

Bon

i Prefetti. I uno, articolo 1° uno
 posto in forza del 133. e l'altro
 aggiunto, provvedessero a que-
 sta duplice tutela, dovendo ad-
 aspettare il bisogno degli affari,
 ed a mantenere la uniformità cui-
 nel ledi i Comuni e lo stato. Sa-
 rebbero lasciati in questo consiglio
 all'approvazione della Repubblica
 ed, tutti gli atti che riguardano
 l'amministrazione comunale
 nelle parti all'ingr. nella provincia,
 e sarebbero rimessi al Prefetto quelle
 deliberazioni che interessano più par-
 ticolarmente la conservazione del
 Patrimonio (comunale) e l'ispezione
 nell'operanza delle prescrizioni della
 legge.

2° I Comuni comunali che godono un
 territorio alle contadinanze di dette
 dipendenze alla vendita delle medesime
 episcopato, qualora l'aggravio de-
 riv da spese parcellari e in fine
 reclamo per parte di un terzo dei
 consiglieri o dei contadini che rap-
 presentano il detto detto contadin-
 zioni di detto del Comune.

Il reclamo dovrà essere presen-
 tato venti giorni prima che la deli-
 berazione venga emanata.
 3. E' vietato per modo il usare dei
 beni comunali e per ammettere gli
 abitanti al godimento in natura dei
 beni medesimi.

Art. aggiunto al 133.

Sono approvate dal Prefetto, e dal
 il Consiglio di Prefettura, le delibe-
 razioni dei Consigli comunali che
 riguardano:

- 1° l'acquisto e l'alienazione
 d'immobili, il titolo del debito
 pubblico e d'azioni industriali
 non che la locazione di terreni
 e la contrattazione di prestiti;
- 2° l'alienazione di beni e lasciti;

3. l'affranzioni di rendite o enfiteusi e di investimenti fruttiferi.
4. le locazioni e condizioni oltre il noventa,
5. le spese che interessano i bilanci oltre a cinque esercizi;
6. le cauzioni per le rendite o pel denaro del Comune,

Art. aggiunto al precedente

XXXVIII.

Nessun Consiglio Comunale potrà intraprendere in giudizio una azione relativa a' diritti sopra i beni stabili, né adempire ad una domanda relativa agli stessi diritti, senza averne ottenuta l'autorizzazione del pubblico Ministero del Tribunale nella cui giurisdizione si posta il Comune.

XXXVIII

Articolo aggiunto al precedente =
Questo articolo proposto dalla Commissione, equiparando i Comuni ai minori, le soggetti sarebbe al ministero pubblico per la facoltà d'intentare litte.

XXXIX

Art. 134. La modificazione o l'abrogazione di questo articolo mira soltanto a rendere al Comune la disposizione, tanto alle Deputazioni Provinciali, che ai Prefetti, in coerenza della duplice tutela stabilita negli articoli precedenti.

Art. 134.

XXXIX

Nel caso di negare o sospendere le approvazioni richieste dai precedenti articoli, tanto il Prefetto che la Deputazione Provinciale ne faranno conoscere ai Consigli Comunali i motivi, e fatte le rispettive deliberazioni procederanno alla decisione.

È stante ancora ordinare a epo

141
Del comune le indagini che crederanno necessarie e commetterà a' periti di esaminare i progetti e di verificare la spesa.

XL

Art. 135-136. Per maggior chiarezza nell'Amministrazione, si propone di dare ai Prefetti le attribuzioni assegnate in questi due articoli alle Delegazioni provinciali, tanto per che qui non si tratta di tutela, ma si procederà alla vigilanza e ad altre azioni dei Consigli comunali.

XLI

Art. 137. Si aggiungano in questo articolo i ricopi anco alle decisioni dei Prefetti per corrispondenza colte precedenti disposizioni.

XLII

Art. 141. d. Minghetti.

Art. 151. Soltanto per una maggior precisione si comette, si propone nuova redazione di questo articolo.

Art. 135-136. XL

^{Piuttosto}
La legge su alla delegazione provinciale, le attribuzioni contenute in questi due articoli si dovranno al Prefetto.

Art. 137. XLI

Contro le decisioni della delegazione provinciale e dei Prefetti, i Consigli comunali potranno ricorrere al ministero del Interior, il quale provvederà però il parere del Consiglio d. Stato.

Art. 151. XLII

Nessun più essere contemporaneamente consigliere in più provincie

Chi è eletto in due o più Provincie, ovvero in due o più Mandamenti

di una stessa Provincia, può essere
per uno di essi entro il termine
d'otto giorni sempre alla pro-
clamazione.

In difetto d'ordine, l'eletto in
più provincie siede nel consiglio della
provincia alla quale ottenne un
maggior numero di voti, ed ove sia
eletto in più mandamenti d'una
stessa Provincia la deputazione
Provinciale procede all'elezione
a sorte.

XLIII

Art. 162. In relazione a quanto
fu detto nelle Adunanze dei Con-
sigli Comunali all'art. 86. si
aggiunge in quanto che la pro-
clamazione debba farsi in
un giorno diverso, anche per le
Adunanze dei Consigli Provinciali.

XLIV

Art. 178. S. Moinghera.

Art. 163. Le attribuzioni del
Consiglio Provinciale saranno:

Art. 167.

XLIII

Il Consiglio provinciale non
può deliberare né senza prima
convocazione, se non interviene
almeno la metà dei suoi membri, e
però alla stessa convocazione, che
devrà aver luogo in altro giorno,
le deliberazioni sono valide qualora
vi intervenga un terzo del Consi-
glieri.

Art. 165.

XLIV

Spetta al Consiglio Provinciale, in
conformità delle leggi e dei regolamenti

sario che furono meglio definite,
e più in lungo del art. 165, del
la legge del 1859. che nel art. 75
si propone una nuova regola
che nel art. 19. cui quale la
materia è divisa quanto più si
potrà, ai fini stessi intelli-
gergi dei Consigli Provinciali.

- di provvedere colle sue deliberazioni:
- 1.° agli affari relativi all'amministrazione
generale del patrimonio della Provincia,
 - 2.° alle istruzioni fondamentali e tecniche,
quando non o si provvedute dal governo
o da particolari istanze,
 - 3.° agli Attegi e stabilimenti pubblici
ordinati a beneficio della provincia e
di una parte di essa, i quali non
abbiano una amministrazione pro-
pria o consorziale;
 - 4.° al mantenimento de' manufatti
pubblici della provincia;
 - 5.° alle pensioni per le scuole nor-
mali ed all'ispezione delle loro ele-
mentari;
 - 6.° alle strade provinciali ed ai lavori
intorno ai fiumi e torrenti posti dal
le leggi e canoni della Provincia
7.° alle discipline della conservazione
e di taglio dei boschi, per le
consuetudini e gli usi agrari,
 - 8.° dei sussidi in favore de' comuni
o consorzi per opere pubbliche, per
la pubblica istruzione, per istab.
pubblica utilità specialmente per
il fine dell'aggregazione di più comu-
ni;
 - 9.° alla formazione del bilancio
allo stesso da una categoria all'altra

- delle opere stanziate, all'esame del conto
 e della del Tesoro, e del Conto Annuo,
 ministerio della deputazione, e all'ap-
 plicazione dei fondi disponibili;
10. all'azioni da istituirsi o sostenersi
 in giudizio;
 11. allo stabilimento di pedaggi sui
 ponti e strade provinciali;
 12. al concorso della provincia ad opere
 e opere per essa obbligatorie ai termini
 della legge;
 13. alla creazione di pubblici;
 14. ai regolamenti fatti col bisogno
 che appartengono alla provincia e
 negli interessi amministrati dalla
 medesima.

Sono applicabili a questi regola-
 menti le sanzioni di cui nell'art. 139.

15. Alla vigilanza sopra le istituzioni
 e gli stabilimenti pubblici a beneficio
 della Provincia o di una parte della
 medesima, quando anche abbiano una
 amministrazione speciale e propria;
16. Alla nomina, sospensione, e revoca
 degli impiegati addetti agli uffici e
 stabilimenti provinciali, e per le
 norme stabilite dalle leggi e dai rego-
 lamenti intorno alle singole istituzioni;
17. alla conservazione de' monumenti
 e de' edifici provinciali.

Art. 92. L. Minghetti. XLV.

Art. 166. Anche questo Art. nasce
incompiuto e la nuova redazio-
ne sembra che faccia meglio e
fornisca dei quali si ammette
giurisdizione provinciale deve trattare
molti occupanti al suo regolare
procedimento.

Art. 89. 90. 91. L. Minghetti
XLVI.

Art. aggiunto dopo il precedente - Adottato
il principio di risost. tutte le
provincie con amministrazione

10
degli Archivi Provinciali;

Art. 166.

XLV

Alle spese provinciali in causa
d'insufficienza delle rendite e della
entrate ordinarie, si supplirà:

1. con contributi addizionali alle
imposte dirette, e colle altre con-
tribuzioni che loro faranno dalla legge
consentite;
2. colle quote di contributo ripor-
tate dai giurisd. comuni, anche si-
guando non fanno al valore delle
imposte dirette pagate sul terri-
torio comune, quanto a grado d'istru-
zione relativamente ai diversi lavori
d'istruzione provinciali.

Il contributo del conto relativo a
tali contributi farà ogni anno
comunicato ai comuni per le
osservazioni che loro occorrano
e fare intesa alle quote ordi-
nariamente attribuite;

Art. aggiunto al precedente 166.

XLVI.

Le spese provinciali sono obbli-
gatorie e facoltative;

di deliberare, senza la presenza di
un' alto funzionario, la cui
opinione è spesso preponderante,
ed in silenzio sopra quei trattati
in aperta disputa.

Art. 85. L. Minopoli

XLVIII

Art. 172. Al meglio determinand
le attribuzioni della Segreteria
nel provinciale, si propone
nuovo e più completa re-
dazione di questo articolo.

Art. 172.

XLVIII.

- La deputazione Provinciale,
- 1.^o rappresenta il Consiglio nell'in-
tervallo delle sue riunioni;
 - 2.^o provvede all'esecuzione delle de-
liberazioni del Consiglio Provinciale
con facoltà di farsi rappresentar da uno
o da più de' suoi componenti;
 - 3.^o prepara il Bilancio delle entrate
e delle spese;
 - 4.^o sorveglia gli impiegati degli affi-
zi e stabilimenti provinciali rendendone
un conto al Consiglio;
 - 5.^o nomina, sorveglia, revoca i falsi-
fici e carici della provincia;
 - 6.^o stipula i contratti determinandone
le condizioni in conformità delle delibe-
razioni del Consiglio;
 - 7.^o delibera sulla erogazione delle som-
me stanziata in bilancio per le opere
imposte, e sulle somme di una certa
o ad altre d'una stessa categoria;
 - 8.^o Fa gli atti conservatori de' diritti
della provincia.

- 9. In caso d'urgenza far gli atti e darsi pareri necessari al Consiglio riferendone al medesimo nella prima adunanza;
- 10. Congiunti gli stessi preparazioni degli affari da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Provinciale;
- 11. Recare conto al medesimo annualmente della sua amministrazione;
- 12. esercitare per la tutela de' Comuni e delle opere tutte le attribuzioni che le sono dalla legge affidate;
- 13. Due ogni anno rassegnare una relazione generale sulle relazioni statali e relazioni alla amministrazione della Provincia e sottoporla tanto al foris, che al Consiglio Provinciale colle forme che saranno determinate nei regolamenti generali;

XLIX

Art. 173.

XLIX

Art. 173. Colta al Prefetto (o qual altro di Presidenti della Delegazione Provinciale), passano al Presidente eletto le attribuzioni che competevano al

Il Presidente della Delegazione Provinciale:
 1° preside gli atti della convocazione del Consiglio

primo. A ciò provvede la nuova e più particolareggiata relazione di questi articoli

2. conserva la delegazione Provinciale;

3. rappresenta la Provincia in giudizio.

4. procede per le controversie ai regolamenti in conformità degli articoli 140, 141, 142.

5. firma gli atti relativi all'interepe delAmministrazione provinciale;

6. firma i mandati d'espulsione agli stranieri;

7. ha la sorveglianza degli uffici e degli impiegati provinciali.

L.

Art. 181. e 182. Una volta che il Prefetto non entri più nella delegazione provinciale, nulla si oppone a che egli non sia il giudice della legalità delle deliberazioni prese dal Consiglio provinciale. Poiché ha deferibile in certi casi al Re e negli altri al Ministero dell'Interno, come vuole la legge del 1859. i cinque articoli che si propongono si sostituiscono ai due sopracitati, intendendo si applicare alle deliberazioni del Consiglio provinciale la stessa procedura che la legge attribuisce.

Art. 181. 182. A questi articoli saranno sostituiti i seguenti:

Art.

I procepi verbali delle deliberazioni dei Consigli e delle delegazioni Provinciali sono del Presidente stesso e del Prefetto entro otto giorni dalla loro data.

Il Prefetto ha adempiti in materia nei limiti del ricettamento.

Art.

Il Prefetto esamina se le deliberazioni sono regolari, nella forma, se sono nelle attribuzioni del Consiglio, se

1859

tipo per i consigli comunali.
Le deliberazioni si fanno sempre al
Prefetto, ed egli o le annulla co-
me illegali o le lascia eseguire.
Contro le sue decisioni si può ap-
pellare al ministro.

Questo sistema altrettanto per-
turbante quanto razionale, togliendo
al potere centrale una grandissima
quantità di affari provinciali, e
quasi sempre tutti nello stesso tem-
po dell'anno, ed esigendo esame
unico per la decisione dei ter-
minati, recava un peso immani-
co. Con il tutto le delibera-
zioni provinciali che più que-
risonavano all'esame del mini-
stro, scrivevano quelle sole contro
le quali il Prefetto pronunciava
annullamento non accettati dal tem-
po deliberante o da altro in-
tervento.

Art. 181. Quest'articolo non era
unito nella legge del 1839. riser-
vato all'approvazione del Re al-
cune deliberazioni o più gra-
vi argomenti, e le ragioni di que-
sta opinione si fanno evidenti da
suo momento altro discorso, es-

sono conformi alle leggi.

Art.

Se il Prefetto non lo annulla per al-
cuna di tali ragioni nel termine di
un mese dal giorno del ricevimento
dei processi verbali, e di due mesi quando
si riferiscono ai bilanci, le delibera-
zioni diventano esecutive, salvo quelle
per le quali si richiede una speciale
approvazione a norma degli articoli
seguenti.

Art.

L'annullamento delle deliberazioni
è pronunciato dal Prefetto in con-
siglio di Prefettura.

Contro queste decisioni si appella
sempre al ministro, il quale pro-
cede, udito il Consiglio di Stato.

Art.

Sono riservate all'approvazione del
Re per il parere del Consiglio di
Stato le deliberazioni che concernono
i bilanci Provinciali per più di
cinque esercizi, e quelle relative alla
creazione o stabilimento pubblico
o opere della provincia.

so viene conservato postandolo
altrove con lea modificazioni
topo si attuali precedenti con-
sist. all'art. 182. della legge
del 1859.

LI.

Art. 183. A questo titolo si pro-
gna di aggiungere una dispo-
sizione intesa a dare ai consigli
provinciali impieghi propri.
Fui qui nella più parte delle
Province, alcuni impieghi della
prefettura erano addetti ai consi-
gli ed alle deputazioni provin-
ciali; e ad essa fatta una desti-
nazione di finanzia. A dar una
indipendenza alle rappresentan-
ze provinciali in specie si loro
si conferiscono tutte le attribu-
zioni proprie, occorre una
completa separazione dalle pre-
fetture. Per ora il governo cede-
rà alle province con certe condi-
zioni che si faranno: darsi gli
impieghi che loro spettano or-
dinari, e ciò per un raddoppio-
giare il personale; in seguito

LI

Art. 183. Quest'art. sarà preceduto dalla
seguente disposizione:

Il Consiglio Provinciale avrà im-
pieghi propri.

Il capo di servizio saranno no-
minati dal Consiglio Provinciale,
gli altri dalla deputazione.
Una tavola Reale fisserà il grado
dei suddetti impieghi.

li nominavano a loro arbitrio.
Per provvedere a questo tempo fu
travvenuto che uno fosse per
ufficiata e emessa un Decreti
Reali.

LII.

Art. 197. La modificazione ivi fatta a questo
Art. riguarda soltanto un piccolo e.
voluntario dei raggugli e rimborso
della spesa cioè, che i Consigli provin-
ciali preferano stanziare in favore dei
loro membri. L'innovazione era pro-
posta anche dalla Commissione e non
ha bisogno di commento.

Art. 198. Progetto Fontompagné

Art. 197.

LII.

Le funzioni dei consiglieri
comunali e provinciali sono gra-
tuite. Hanno diritto però a rimborsi
delle spese fatte per
tenute per l'esecuzione di
opere pubbliche.

E potrà facoltà ai
Capigli Provinciali di Secretari
in favore dei membri della legu-
lazione non residenti nel luogo
luogo della Provincia dell'ave-
dugli e presenza corrisponden-
ti alle spese di viaggio e di
soggiorno, a cui dovranno prestare
per inter venire alle se-
dute.

Potrà pure essere stanziata
in bilancio a favore del Sindaco
un annuo compenso per le
spese di rappresentanza.

Art. 198. Progetto Fontompagné

Art. 217- L'articolo aggiunto al
217. fu proposto dalla Comis-
sione e non si chiama a partito.
si avverte.

Art. 217⁴ = Dopo questo articolo sarà
aggiunto il seguente.

La sovraimposta alle contri-
buzioni Dirette stabilita dalle Pro-
vincie e dai Comuni per far fronte
alla deficienza del loro bilancio de-
rà colpire con eguale proporzione
in tutte le contribuzioni Dirette.

Al titolo delle disposizioni
concernenti all'Amministrazione
Comunale e Provinciale
dopo l'Art. 221

Art. aggiunto

Tanto in comuni che le Province nella spesa
na dei lavori ~~pubblici~~ approvati dalle
rispettive Rappresentanze, dovranno
uniformarsi a quanto dispone
in proposito la legge sulle opere
pubbliche.

Art. aggiunto

Tanto Le rappresentanze dei comuni
e delle Province potranno stanziare
pensioni in favore ^{degli} impiegati
e Insigniti ~~comunitari~~ di loro elezio-
ne, purché [#] non eccedano nella
misura di queste pensioni la somma
stabilita dalla legge per gli impiega-
ti dello Stato. ~~Lo stesso~~

Beneficenza del comune e della
provincia per luoghi e fedeli
servizi.

In caso di contagio potranno essere
stanziati pensioni straordinarie alle
vedove degli impiegati sanitari morti
per causa di servizio, coll'approvazione
delle Deputazioni provinciali e ~~Comuni~~
di comuni, e del Prefetto ~~o~~ ~~Comuni~~
di Province.

Questo articolo non è
~~applicabile~~ applicabile
agli impiegati e insigniti che

stat. proprio dello stato japonico e
quella delle provincie, per le quali
è provveduto cogli ~~sc~~ ^{sc} ~~colle~~ ^{colle} ~~diffe~~ ^{diffe}
rizenzi ~~franchione~~ della propria
legge.

Disposizioni transitorie

LIV.

LIV.

Art. 223.

Articolo di nuova redazione, nel
concetto nel concetto che la
legge sopra indicata in vigore
dal 1.º gennaio 1864.

La presente legge andrà in vigore il
di primo Gennaio 1864.

I Consigli comunali che ora sono
in ufficio formeranno le liste elettorali
secondo l'Art. 14.ª di questa legge,
e le giurisdizioni che ora sono in carica
nei modi fin qui usati.

Dei ricorsi giudiziari che hanno la carac-
teristica che ne hanno la competenza se-
condo le leggi sempre vigenti nelle
diverse provincie del Regno.

Art. 224.

LIV.

LIV

Nell'Autunno si faranno le elezioni
generali e dei Consigli comunali
e dei Consigli Provinciali, a norma
delle disposizioni della presente legge

Art. 225.

LVI.

LVI

Compiute le elezioni, i nuovi Consi-
glieri saranno insediati prima della

fine dell'anno corrente, per eleg-
gere rispettivamente le Giunte Muni-
cipali e le Delegazioni Provinciali
mentre il Comune procederà alla nomina
dei nuovi Sindaci.

I Consiglieri Provinciali usanti dalle
elezioni saranno conservati dal Pre-
fetto, i Comunisti dal Sindaco.

LVII

Disposizione tratta dalla Legge
del 1859, e modificata in ogni
occasione. Art. 226.

Art. 226.

LVII

Nel primo di Gennaio le nuove
Rappresentanze Comunali e Provin-
ciali entreranno in ufficio, e adun-
tano le rispettive Amministrazioni
in esecuzione della presente Legge.

LVIII

Si mantenga questo disposi-
zio. nel senso della Legge del 1859, seb-
ben s'abbia interesse che ora mai
abbia avuto il suo effetto.

Art. 227.

LVIII

I Comuni provinciali d'ufficio, non
provvisoriamente lasciarò le carte
loro presso il funzionario che ne hanno
ora la custodia, né potranno ritirare
le carte, aver prima qualificate
al Sotto-Prefetto e spediti provinciali
locali addetti alla conservazione delle
medesime.

LIX

Legge del 1859. Art. 228.

LX

Gli archivi soppressi non avessero più ragione di esistere nella nuova legge.

LXI

Disposizioni nei gruppi territoriali della legge del 1859. Art. 231.

LXII

Legge del 1859. Art. 232.

LXIII

Legge del 1859. Art. 233.

Art. 228.

LIX

Nulla è immunita in quanto alla materia censuaria ed al personale relativo.

LX

Art. 229 (soppresso)

Art. 230 (soppresso)

Art. 231.

LXI

Punti delle Amministrazioni comunali e Provinciali, e degli Istituti che ne dipendono, compilati a norma delle leggi anteriori saranno esaminati ed approvati secondo il disposto della legge presente.

Art. 232.

LXII

Nei primi due anni l'estrazione di cui all'Art. 190 non si estenderà alla persona del Sindaco.

Art. 233.

LXIII

Storanno fermi i contratti in capo legalmente fatti dalle attuali Amministrazioni.

Le ragioni di questa soppressione
 si manifestano.

Art. 234
 Art. 235
 Art. 236
 Art. 237
 Art. 238
 Art. 239
 Art. 240

} soppressi.

Art. 19. delle Emendazioni
 proposte dalla Commissione.
 Vedi Progetto Brusaporghini
 pag. 36.

Ritornarono al carico delle provin-
 cie lo Stato che già lo erano pri-
 ma della legge del 23. Ottobre 1859

Il testo del tale provvedimento con
 Decreto Regale per la Lombardia e per
 le provincie che formavano i Ter-
 ritori di Parma e di Modena a stabi-
 lire l'elenco delle strade provinciali,
 secondo le norme stabilite

Per le provincie a carico dello Sta-
 to risultino trasportate in virtù
 della presente legge, una parte delle
 opere ora vicinate sul Milanese dello
 Stato, provvederà a ridurre in pro-
 porzione la somma delle imposte
 Dirette tribuite allo Stato medesimo.

Nelle provincie dove la presente
 legge abbia per effetto di traspor-
 tare al carico dello Stato alcune spe-
 re già provinciali, provvederà ad

23
281
commentare in proporzione di questo,
la somma delle contribuzioni di quelle
società all'erario nazionale.

Il progetto di questo decreto sarà
presentato ai Consigli provinciali per
le loro osservazioni. Nel caso di dis-
senso tra questi e il governo, sarà
sentito il Consiglio superiore del la-
voro pubblico, se il dissenso riguarda
l'applicazione del numero 1° del
presente articolo.

LXVI

Disposizione nuova

Art. aggiunti

LXVI.

Sarà dichiarato per Decreti Reali
quali Stati e Stati uniti di-
ranno divenire comunali e Provin-
ciali, oltre quelli che hanno già l'uno
o l'altro carattere. Finché però non
sia fatto le loro amministrazioni
procederanno come al presente, e
tuttavia al loro tempo, si faran-
no colle Stato quei conguagli che
saranno di giustizia.

LXVII

Emendazioni Promozioni
Art. 20.

Art. aggiunti

LXVII.

La legge sui conguagli provvederà
alle spese da farsi in comune fra
tutte le provincie. Tuttavia nulla è vi-

LXVIII

Progetto Minghella = Norma sul pag-
giario degli impiegati governativi
alle condizioni d'impiegati pro-
vinciali.

Art. 1.

LXIX

cf. art. 2.

LXX

cf. art. 3.

notato nei consorzi esistenti.

Art. aggiunto

LXVIII

Il funzionario e salariato governativo
addetto alle prefetture, all'Amministrazione pub-
blica secondaria e tecnica, ai servizi stu-
diali e ad ogni altro ramo di servizio del
la governativa dienza provinciale paga-
ranno a carico delle provincie, ultimen-
tamente e nel modo che verrà disposto
per decreti reali, tributi e Consigli
provinciali.

LXIX

Art. aggiunto.

Il funzionario e salariato che in
virtù dell'art. precedente pagava
dal servizio dello Stato a quello del-
le provincie, considerano il desiderio
di conseguire grande risparmio dal Ser-
vizio, la pensione che ai termini
delle leggi vigenti spettasse loro,
si avessero continuato a fornire lo
Stato.

LXX

Art. aggiunto.

Questa pensione sarà ripartita
a carico dello Stato e della Provin-
cia, in ragione della somma totale

LXXI

inf. art. 5.

degli impiegati che ciascuno abbia con-
ni posto all'impiegato.

LXXI

Art. (aggiunto)

Nel caso di soppressione d'impiego,
gli impiegati che non abbiano la con-
dizione indicata all'art.
avranno diritto all'assegno di esatta-
tura fissato dalle leggi per gli im-
piegati dello Stato e quest'assegno di
esattatura sarà per intero a car-
cio della Provincia.

LXXII

Art. (aggiunto)

LXXII

inf. art. 6.

Le regole vigenti in ordine alle pen-
sioni di assegnazione alle vedove e ai
figli degli impiegati dello Stato sa-
ranno pure applicabili nei casi pre-
visti dagli art. precedenti, col so-
stegno di rapporto ai fini stabiliti.

LXXIII

Art. (aggiunto)

LXXIII

Nuova disposizione.

Nel caso di destinazione le Com-
missioni provinciali dovranno riferire
al Ministero del quale l'impiegato
dipendeva prima del passaggio e
allorquando nell'assegnazione Mi-

materiale, la deliberazione che porta
l'impiegato d'ogni sorta e pensio-
no, d'ogni sorta esecutoria.

LXXIV

LXXIV.

Art. (aggiunto)

Novo: di servizio nel

La condizione degli impiegati co-
munali, quanto ai gradi e condizioni
esistenti tra essi ed i Comuni e
agli obblighi del loro servizio, non
è cambiata dalla presente legge.

LXXV

LXXV

Art. (aggiunto)

id.
D

Conto sul Bilancio del Ministero
dei Lavori pubblici quanto per
quello della Pubblica Istruzione,
sarà versata nel fondo annuo da
repartirsi in fuffidj alle Provincie
che non avranno mezzi sufficienti
per intraprendere e proseguire
lavori di strade, ponti, canali e
altre opere pubbliche, e per fondare
e mantenere Istituti di Istruzio-
ne che la legge ha obbligato
per ciascuna provincia.

La somma di questi fuffidj
sarà annua per anno secondo
la previsione del bisogno, e sarà
versata sul Bilancio straordinario.

25

no.

Approvata dal Sid del Parlamento
si usi farsi la ripartizione per
Acconto Reale.

Art. 242

Art. 243

Art. 244

Art. 245

} Soggiunto



Il nostro Ministro Segretario di Stato
per gli affari della Giustizia e Pontificati
ha presentato al Parlamento Nazionale
il qui unito Progetto di mod. di legge
alla legge provinciale Provinciale 20 ottobre
1859 in aggiunta a quella proposta col
Progetto di legge presentato alla Camera dei
Deputati nella seduta del 22 dicembre 1861.
Il presente nostro Ministro è pure incaricato
di provvedere come detto i motivi e
fatti che lo giustificano.
Roma, addì 17 Mayo 1863

[Large handwritten signature]

[Small handwritten signature]

N^o 146.

Progetto di legge presentato dal Padat
del Consiglio Minuto dell'Interno
Manuale B.

Modificare alla legge 23. ottobre
1859 sull'ammiastrazione annuale
e annuale, e applicazione della
medicina a tutto il Regno

Tramata del 22. Dicembre 1861.

Signori,

392
Dopo che avessi il grave incarico di reggere il Ministero dell'Interno nelle difficili condizioni di un Regno sotto di recente dal voto del Re e del popolo, ma tuttavia disforme nel ordinamento delle sue Province più nobili, ^{teste mi} ~~partiva~~ ^{testa} necessita suprema il fondare l'unità amministrativa dello Stato che rispondeva all'unità politica della nazione. ~~La~~ ^{Da} ~~una~~ ^{una} ~~consentivano~~ ^{consentivano} le facoltà concesse dallo Statuto al Potere esecutivo, quest'opera indispensabile fu impresa e proseguita con risolutezza sulle tracce segnate dalle Vostre Deliberazioni e dai Vostri voti. Ora per altro è urgente che questa riforma sia compiuta, ed anzitutto è d'uopo che la Provincia ed il Comune si costituiscano in tutto il Regno sui medesimi principii e si attivino allo stesso abito di libertà.

Questo però è ufficio vostro, o Signori; ed a me non incombe altro dovere che di fornire materia ai vostri studi ed alle vostre risoluzioni.

Però, ~~però~~ ^{convinto} ~~che~~ ^{che} ~~la~~ ^{la} ~~non~~ ^{non} ~~possano~~ ^{possano} raggiungere l'unità.

L

Non le modificazioni che io
 avrei recato alla Legge Del 1859,
 le più importanti mi scampo inge-
 rite non tanto Dall'intimo mio con-
 vinimento quanto Dall'essere state in
 parte già introdotte Dai Governi locali
 che promulgarono quella Legge nelle
 rispettive Provincie.

La prima di quelle modificazioni
 riguarda la neo istituzione della Provin-
 cia con amministrazione propria e
 con obblighi particolari Determinati.
 - La Legge Del 1859 ponendo nell'arti-
 colo 241 a carico dello Stato le spese
 obbligatorie già di spettanza provinciale
 indusse una gran mutazione nelle
 Leggi e nelle tradizioni amministrative
 dello Stato; e se allora, per rispetto
 alla Lombardia si pote ammettere che
 le antiche Provincie sacrosante il
 vecchio loro diritto provinciale, ciò non
 varrebbe oggi che tutta quasi la ri-
 manente Italia dovrebbe subire quella
 stessa ragione. E infatti ella parve si
 grazie che, quando la Legge 23 ottobre
 fu accolta nell'Emilia, si diffese l'
 applicazione dell'articolo 241; e lo
 stesso avvenne nelle Marche e nell'
 Umbria non che nelle Provincie Moni-
 diali. Dovunque, con formali ecce-
 zioni o con promesse di ulteriori prov-
 vedimenti.

fu conservata alla Provincia un' amministrazione sua propria; dovunque furono lasciate intatte le attribuzioni dei Consigli provinciali.

Svolgere, quanto è possibile la vita morale ed economica delle Province; - fare delle libertà comunali e provinciali il fondamento del regime costituzionale; - e non perdere sempre gli intenti cui dee mirare la legislazione amministrativa del nuovo Regno d' Italia. E lo scorgere che tutti i governi temporanei delle diverse Province, nell' adottare la legge del 54, non erano toccate alla costituzione provinciale quale la fecero le leggi e le consuetudini anteriori, e per me un fatto che adoppia il valore della ragione rappresentativa.

Se adunque è un bene che quanto più lo Stato si allarga ed il governo si accentra, si Posti e si aiuti la vita delle Province; se la Provincia con le sue spese obbligatorie e con la sua propria amministrazione trovata oggi costituita nell' Emilia, nelle Marche, nell' Umbria, in Toscana e nelle Province Sicule - napoletane, opportuno egli sembra di correggere in ciò la Legge del 23 ottobre 1854. - Ma da questo verrà grande perturbazione, per che nella istanza il mutamento toccherà

S

soltanto le consuetudini delle Province
Lombarde, mentre l'intero Piemonte
tornerà alla sua legislazione e tutte
le altre parti Province manterranno
la loro, tutte però coordinate ad un
solo principio. Senonche anche in
questo caso maggiore sarebbe la novità
che farebbe nel Regno l'approvazione
prima e semplice della Legge del 1834
che non l'adozione della convenzione
proposta.

Difficile sarà forse ^{lo stabilire} ~~stabilire~~
in modo preciso quali debbano essere
le spese obbligate per la Provincia
sia rispetto ai lavori pubblici, sia
rispetto alle istruzione ed alle beneficenza.
Però le disposizioni che si legge-
mo nel presente schema, desunte in
parte dal 2a quella che con intervin-
enti in ciò conformi ai miei ~~avvisi~~
proposti si conoscono non Antecessari
potranno essere dalle Vostre Disposizioni
migliorate e compiute.

Del rimanente con queste Disposizioni
non si vorrebbe pregiudicare la ~~consuetudine~~
delle Province che, per trovarsi in po-
sibilità d'aver bisogno di opere
alle loro rendite, male potrebbero sopprimere
abbandonate o se stesse. ~~Impedire~~ ^{incorrere} sul bilancio
della Stato sarebbe per sempre ~~incerto~~ ^{incerto} un fondo
del quale si trarrebbero i soccorsi da destinarsi
annuo per anno alle Province più povere onde
abilitarle a procacciarsi quei benefici morali ed
economici di cui già godono di lunga mano le
più fortunate. E con ciò sembra che, senza
nessuna spesa grande e ingenua nelle annue
contribuzioni provinciali, ~~questo~~ lo Stato soddis-
farebbe un tempo alle libertà ed alle giustizia
lasciando alle Province doviziose il proprio
come meglio avvisano ai loro interessi ed abilitan-
do le più povere a provvedersi con sussidi stan-
dardi approvati sul bilancio annuo del Parlamento.

L'ultima ^{importante} ~~importante~~ disposizione che in
proprio alla Legge del 23 ottobre
si riferisce alla Tutela Dei Comuni.
Questa Legge con gli articoli
133. 134. 135. 136. e 172. Dispone
quella Tutela alle Deputazioni provin-
ciali, mentre in diversi D. Avvisi De-
finisce nei casi e nei modi della stessa
Legge esser compilati ai Consigli di prefettura.

Albergo



Ad questa modificazione mi sono indotto in primo luogo la considerazione di non lasciare il governo affatto estraneo alla salvaguardia degli interessi economici. La prosperità di Comuni è il fondamento della prosperità dello Stato; i loro interessi sono intimamente connessi, né il governo della Nazione potrebbe abbandonare la tutela dei Comuni senza rimunione in una parte più essenziale dell'amministrazione dello Stato.

per ufficio,

Non ho in secondo luogo notato come, una volta che si ricostituiscano la Provincia con un'amministrazione sua propria, le Deputazioni provinciali hanno a somiglianza delle Giunte comunali, di emere l'esecuzione delle deliberazioni adottate dai Consigli della Provincia, né potrebbero mutare questo loro carattere giuridico per trasformarsi in una magistratura amministrante. - Le Deputazioni che per propria indole sono un Potere esecutivo rispetto alla rappresentanza provinciale, non sembra che razionalmente possano assumere rispetto ai Comuni attribuzioni di tutela e di vigilanza per la esatta applicazione della Legge. - Le stesse circostanze si verificerebbero quanto agli appelli; giacché dal primo punto

Di un Magistrato elettivo non si apri-
 rebbe il ricorso al Re ed al Consiglio
 di Stato; e la logica vorrebbe che
 questo appello si riferissero al Parla-
 mento con tutti gli inconvvenienti che
 vengono più di leggieri supporre.
 Similmente non è da tacere che, ri-
 composta la Provincia nel modo poc-
 anzi indicato ed estesa a tutto il Re-
 gno la Legge del 20 novembre 1834
 sulle usure pie, secondo che reca
 altro Progetto di legge che oggi stesso
 mi sono di sottoporre a questa Camera
 le Deputazioni provinciali avrebbero
 di più innanzi tal male d'ingerenza
 di per più presto dubitare che la Legge
 esige troppo di cittadini i quali pro-
 tanno opera gratuita, anziché pensare.
 Ehi sono gli argomenti per cui
 io venni nel pensiero di proporre
 quest' altra sostanziale riforma alla
 Legge del 23 ottobre 1834. — La corre-
 zione sarà forse tacciata di illiberale
 perche tende a ~~restituire~~ ^{conferire} ai Consigli
 di prefettura una giurisdizione ^{una propria}
~~giurisdizione~~ ^{di} un corpo elettivo. La
 libertà peraltro non consiste, a mio
 avviso, nello spogliare il governo di
 tutto che tende a rendere la sua azio-
 ne conforme al fine per cui è stabilito,
 né nel conferire le giurisdizioni
 dei diversi Poteri dello Stato. La libertà

* ad accrescere il carico coll'indicare
 di una giurisdizione sui Comuni che
 impone i doveri d'una Magistratura
 permanente.

in un regime costituzionale ha ben
 altre garanzie e non guadagna con
 questi sterchi conflitti. Un provvedimento
 di concessione amministrativa
 se è consigliata dalla ragione, non
 sembra che possa contraddirsi per sé
 solo che tende a restringere le compe-
 tenze di un corpo elettivo.

Esprimo con le considerazioni che
 mi hanno condotto a proporvi di es-
 tendere a tutto il Regno la Legge del
 23 ottobre 1854 nelle due disposizioni
 sopra divise, io non mi stenderò
 altrimenti sulle altre disposizioni del
 presente Progetto che o sono il corollario
 di quelle o tornano a particolari di
 esecuzione. — Spetta ora a Voi, o Signori,
 il giudicare se i modi da me proposti
 per dare unità di amministrazione
 alle varie Province col minore sposta-
 mento possibile di consuetudini e d'inte-
 ressi sia da preferirsi alla discussione
 di una Legge nuova. In quale io
 non ho avuto animo di presentarmi,
 tanto mi pare urgente il bisogno di
 fondare senza ritardo l'unità ^{della Stato} e l'unità
 dell'amministrazione civile lasciando
 ai futuri Parlamenti il compito di
 perfezionare questa importantissima
 parte di legislazione.

Di vischi

T. Della Porta

409 9
Progetto Di Legge

Articolo 1.

La Legge sulle amministrazioni comunali e provinciali del 23 ottobre 1859 è estesa a tutto il Regno colle modificazioni contenute nei seguenti articoli.

Articolo 2.

Il Sindaco ^{Primo} ~~Primo~~ degli Assessori Delegati del Sindaco dei quali è cenno negli articoli 102. e 103 della detta Legge, amministrano la Democrazia ^{Primo} ~~Primo~~.

Articolo 3.

Lo Stabilimento e la soppressione dei posti di ^{Primo} ~~Primo~~ e la circoscrizione dei rispettivi Distretti saranno deliberati dal Consiglio comunale e sottoposti all'approvazione del Prefetto.

I Comuni di una popolazione superiore a sessantamila abitanti potranno deliberare lo stabilimento di ^{Primo} ~~Primo~~ anche quando non siano divisi in borgate o villaggi.

Articolo 4.

E' suppressa ogni ingerenza della Deputazione provinciale nelle elezioni comunali e nell'amministrazione o tutela dei Comuni.

Queste sue attribuzioni sono assegnate al Prefetto il quale le eserciterà sentito il Consiglio di prefettura.

Il Sindaco ^{Primo} ~~Primo~~ degli Assessori Delegati del Sindaco dei quali è cenno negli articoli 102. e 103 della detta Legge, amministrano la Democrazia ^{Primo} ~~Primo~~.

nel caso contemplato dall'articolo 102.

Articolo G.

Sono poste a carico dei bilanci provinciali ed obbligatorie per le Province le spese

1.^o Delle strade che saranno classificate fra le provinciali;

2.^o Delle scuole d'istruzione secondaria che non siano riservate allo Stato come istituti modello;

3.^o Dei locali delle Prefetture delle sotto-prefetture, e dei tribunali collegiali di prima istanza;

4.^o Del mantenimento dei manufatti pubblici nei casi e modi determinati dai Regolamenti.

Articolo G.

Le deliberazioni dei Consigli provinciali, per cui una strada sia classificata fra le provinciali o tolta dal numero di queste, sono soggette all'approvazione del Re, previo il voto del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Articolo H.

Le Province provvederanno all'ordinamento delle scuole d'istruzione secondaria in conformità della Legge sulla pubblica istruzione.

Nulla è però innovato riguardo alle scuole mantenute attualmente a spese dei Comuni o di altri Enti locali.

Articolo 9.

Nulla è parimente innovato ri-
guardando agli obblighi che per fatti
speciali o in dipendenza di assegnazio-
ne di fabbricati incumbono ai Co-
muni di somministrare i locali ad uso
degli stabilimenti contemplati nell'ar-
ticolo 8.

Articolo 10.

Le Province non potranno essere
sotto pretesto a concorrere fuori del loro
territorio a spese di fari, porti, argi-
ni, strade ed altre opere pubbliche,
che in forza di Leggi speciali.

Potranno per altro negoziarsi ve-
locitosamente in consorzi e determina-
re coi proprii atti le condizioni e la
durata dei medesimi.

Nulla è innovato ai consorzi
vigenti.

Articolo 11.

La sorveglianza sulle contribuzioni
Dirette stabilite dalle Province e dai
Comuni per far fronte alla Difesa
dei loro bilanci sarà dovuta colpire
con eguale proporzione tutte le contri-
buzioni Dirette.

Articolo 12.

Per esecuzione della presente Legge
dovrà il Governo del Re con Decreti
regali

- 1.° Designare le strade che dal

bilancio dello Stato passano a carico
dei bilanci provinciali;

Collina

2.^o nelle Provincie, a carico delle
quali risultano trasportate in virtù
della presente legge una parte delle
spese ora iscritte sul bilancio dello
Stato, riduce in proporzione la somma
delle imposte dirette dovute allo
Stato medesimo;

3.^o nelle Provincie, dove la presen-
te legge abbia per effetto di trasporta-
re a carico dello Stato alcune spese
già provinciali, aumentare in propor-
zione di queste la somma delle contri-
buzioni dirette dovute all'erario na-
zionale.

Il Progetto di questa Decreta sarà
comunicato ai Consigli provinciali per
le loro osservazioni.

Qual caso di Dissenso tra questa ed
il governo, sarà sentito il Consiglio di
Stato ed anche il Consiglio superiore
dei Lavori pubblici, se il Dissenso ri-
guardi l'applicazione del numero 1 del
presente articolo.

Articolo 2.^o

Nelle città dove esistono fin
istituti comunali di istruzione secon-
daria, potrà il governo del Re, con De-
creto reale, contemporaneo alla presente
legge ed emanato di concerto fra il Mi-
nistro dell'Interno e quello dell'Istruzione
pubblica, previo parere del Consiglio di
Stato,

402 / 3
riservare uno al governo quale è tut-
to modello.

Articolo 13.

Sarà alla emanazione di una
Legge speciale saranno obbligatorie
per le Province tutte le scuole secun-
darie, ad eccezione di quelle riservate
allo Stato in conformità dell'articolo
precedente e di quelle designate nell'
ultima dell'articolo 7.

Articolo 14.

Una Legge speciale stabilirà
sulla sorte degli impiegati e salariati
che in forza della presente passeranno
in carico delle Province.

Articolo 15.

Sarà con Decreti reali provveduto
allo stabilimento in Esecuzioni delle nuo-
ve Amministrazioni e ad ogni altro
particolare riguardante l'esecuzione
della presente Legge.



Articolo 16.

Sarà promulgato per tutto il
Regno unitamente alla presente Legge
un nuovo testo di quella del 23 ottobre
1834 emendato in conformità delle dis-
posizioni contenute nei precedenti arti-
coli e del Decreto reale 7 ottobre 1861,
n.º 250.

Cessano con tale promulgazione
di aver vigore i testi della stessa Legge
23 ottobre 1834 pubblicati in varie

parti del Regno, e con pure ogni altra
Legge o Regolamento sull'ordinamento
della amministrazione comunale e provinciale.

È inoltre derogato ad ogni dis-
posizione anteriore contraria alla
presente Legge.


VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA


Sentito il Consiglio dei Ministri,
 Abbiamo Decretato e Decretiamo:

Il Presidente dello stesso Consiglio, Nostro Ministro
 Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, è incarica-
 to di rassegnare al Parlamento, di svolgere i motivi
 e di sostenere in esso la discussione dell'unico Progetto
 di Legge col quale sono modificate alcune disposizioni del-
 la Legge 23 ottobre 1854 sull'Amministrazione comunale
 e provinciale e la stessa Legge è dichiarata Legge ge-
 nerale del Regno.

Il predetto Nostro Ministro dell'Interno provvederà
 per l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Torino, addì 22 Dicembre 1861.

